
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
V REPARTO
- UFFICIO STAMPA -

RIVISTA
DELLA
GUARDIA DI FINANZA

Supplemento al n. 6 - Novembre/Dicembre 2004

A CURA DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO

RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA

fondata nel 1952

Fondatore

Gen.C.A. Antonio NORCEN

Comitato di Redazione

Presidente

Gen.C.A. Gaetano NANULA

Componenti

Gen.C.A. Ferdinando DOSI - Gen.C.A. Giuliano OLIVA - Gen.C.A. Osvaldo CUCUZZA
Gen.C.A. Salvatore D'AMATO - Gen.C.A. Nicolò POLLARI - Gen.C.A. Sergio FAVARO
Gen.D. Giovanni MARIELLA - Gen.D. Salvatore GOLINO - Gen.D. Gino GORELLI
Gen.D. Daniele CAPRINO - Gen.D. Francesco A. CERRETA - Gen.B. Alessandro ESPOSITO
Gen.B. Pasquale DEBIDDA - Gen.B. Emilio SPAZIANTE - Gen.B. Saverio CAPOLUPO
Gen.B. Vincenzo SUPPA - Gen.B. Giorgio TOSCHI - Gen.B. Salvatore GALLO
Gen.B. Francesco SCIARRETTA - Col. t.ST Carlo TERZOLI - Col. t.ST Luciano CARTA
Col. t.ST Francesco ATTARDI - Col. Alessandro BUTTICÈ - Col. t.ST Fabrizio CARRARINI
Col. t.ST Giancarlo PEZZUTO - Col. t.ST Fabrizio TOSCANO - Ten.Col. t.ST Luigi MAGISTRO
Ten.Col. t.ST Luigi ARICI - Magg. Nicola ALTIERO - Magg. t.ST Fabio Massimo MENDELLA

Direttore Responsabile

Col. t.ST Carlo RICOZZI

Redattore Capo

Cap. Cosimo LAMANUZZI

Segretario di Redazione

Lgt. Raffaele POLI

Redazione

M.a. Michelangelo MASUCCI - M.c. Silverio COSTANTINI
M.o. Loreto COLANERA - M.llo Simona IACAPRARO
App. Cosimo ATTANASIO - Fin.sc.m. Roberto CIAVARDINI

Periodico bimestrale edito a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Autorizzazione del Tribunale di Roma al n. 2801 del Registro con Decreto 9 luglio 1952.

Direzione e amministrazione: Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - Tel. (06) 44222204 - Fax 44222214.

E-mail: redazione.rivista@gdf.it.

Fotocomposizione, stampa e allestimento: Centro Tipografico "Fiamme Gialle".

La Rivista pubblica studi originali di carattere giuridico, economico, militare, storico e tecnico-professionale allo scopo di contribuire alla formazione culturale e professionale degli appartenenti al Corpo e partecipare al dibattito dottrinale su argomenti e temi di attualità riguardanti il servizio d'istituto della Guardia di Finanza.

Si avvale del contributo di pensiero di docenti universitari, magistrati, appartenenti al Corpo, funzionari ed esperti nelle varie discipline.

La Rivista è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione.

La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali.

Le idee espresse negli articoli sono personali degli autori e non hanno riferimento con orientamenti ufficiali.

Nel caso di riferimenti ai suoi contenuti, sarà gradita la citazione bibliografica della Rivista.

I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana
Codice ISSN 1591-7223



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO III DIVISIONE -

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
E DI EQUO INDENNIZZO
PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Giugno 2004



A cura di:

- Dott.ssa Maria Grazia Valente
- T.Col. Marco Arnaboldi
- M.A. Luca Salvo

Hanno collaborato:

T.Col. Dionigi Lorenzo, Lgt. Gaetano Senna, M.A. Mauro Duri e
M.O. Stefano Porcelli



Prefazione

Da oltre un decennio è in corso, in Italia, un generale processo di riforma del sistema pensionistico. Esigenze di omogeneizzazione della normativa preesistente tra le diverse categorie di lavoratori nel settore privato e pubblico, di sostenibilità e di equilibrio finanziario del sistema, di contrazione della spesa e di risanamento della finanza pubblica hanno indotto il legislatore ad apportare, a più riprese, modifiche strutturali al complesso meccanismo previdenziale. È di viva attualità il dibattito concernente un ulteriore intervento legislativo nel settore.

In tale ambito, sono stati modificati i requisiti di età e di anzianità necessari per l'accesso al pensionamento e sono state trasformate profondamente le modalità per la determinazione delle connesse prestazioni previdenziali.


È evidente che l'opera di riforma intrapresa, in un sistema normativo intrinsecamente complesso, può aver determinato fasi di disorientamento nel personale tutto e, in particolare, in coloro che, per aver maturato i requisiti previsti o prossimi a tale fase, devono accostarsi a tali norme per ottenere il riconoscimento delle proprie legittime aspettative.

Lo Stato Maggiore del Corpo ha, pertanto, avvertito l'esigenza di rendere quanto più agevole possibile tale approccio, attraverso la realizzazione di un compendio, di facile e immediata consultazione, in cui sono riepilogate e analizzate, in maniera comprensibile anche ai non addetti ai lavori, le norme e le disposizioni vigenti in materia. Non si è mancato, nell'occasione, di affrontare la tematica relativa all'equo indennizzo, strettamente connessa a quella del trattamento pensionistico privilegiato, nonché al contenzioso.

L'opera è stata completata e resa viepiù utile e pratica con l'inserimento, nell'ambito delle varie parti trattate, della modulistica necessaria e delle circolari di riferimento, nonché, in conclusione, della normativa essenziale.

Si è cercato, in tal modo, nell'ottica di garantire ogni possibile assistenza al personale, di fare chiarezza in un settore che ha spesso offerto ampi margini di dubbio, incertezza, insicurezza. Ma non solo. Il testo realizzato, proprio in ragione della semplicità espositiva e della sua completezza, si pone anche come utile punto di riferimento per la diuturna attività degli operatori di settore.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen.C.A. Roberto Speciale)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Speciale', written over the printed name in the block above. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R' and a long horizontal stroke.

Sommario

1. Pensione normale

1.1 Introduzione	11
1.2 Indennità "una tantum" normale	15
1.3 Pensione normale	16
1.4 Requisiti per acquisire il diritto alla pensione	18
1.5 Anzianità contributiva	21
1.6 Indennità di ausiliaria	22
1.7 Corresponsione della pensione in luogo dello stipendio	24
1.8 Documentazione da presentare all'atto del collocamento in congedo	24
1.9 Circolari di riferimento	37

2. Pensione privilegiata

2.1 Indennità "una tantum" privilegiata	38
2.2 Pensione privilegiata	38
2.3 Provvidenze in favore degli invalidi	41
2.4 Circolari di riferimento	46
2.5 Fac simile domanda di riconoscimento dell'indennità "una tantum" di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 19	47
2.6 Fac simile modello unico di domanda per la pensione privilegiata ordinaria	48
2.7 Fac simile domanda di libretti e scontrini ferroviari	51

3. Cumulo tra pensioni e altri redditi

3.1 Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro	52
3.2 Casi di esclusione dal divieto di cumulo	53
3.3 Riduzione delle pensioni di reversibilità in presenza di altri redditi	54
3.4 Circolari di riferimento	55

4. Pensione ai superstiti

4.1 Estensione della disciplina ai regimi previdenziali	56
4.2 Tipologie di trattamenti previdenziali ai superstiti	56
4.3 Destinatari del trattamento	57
4.4 Misura del trattamento	59
4.5 Circolari di riferimento	59

5. Indennità di buonuscita

5.1 Riscatto dei servizi	59
5.2 Indennità di buonuscita	60
5.3 Trattamento di fine rapporto (TFR)	61
5.4 Circolari di riferimento	63
5.5 Fac simile della domanda ai fini dell'indennità di buonuscita	64

6. Equo indennizzo

6.1 Equo indennizzo	65
6.2 Termini di presentazione della domanda	65
6.3 Misura del trattamento	66

6.4 Circolari di riferimento	66
6.5 Fac simile modello unico di domanda per accertamenti sanitari ed equo indennizzo	67

7. Benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

7.1 Diritto e competenze	73
7.2 Invalidità permanente	74
7.3 Perdita della vita	75

8. Contenzioso

8.1 Contenzioso amministrativo	76
8.2 Normativa di riferimento	76
8.3 Tipologie dei ricorsi	77
8.4 Impugnazione delle sentenze per revocazione	78

9. Normativa di riferimento

1. Pensione normale

1.1 Introduzione

La necessità delle riforme


La prospettiva dell'invecchiamento della popolazione costituisce un problema molto serio per il nostro Paese, se si considera che un notevole aumento di pensionati richiederà inevitabilmente una richiesta di maggiori risorse da parte delle generazioni occupate al lavoro (cosiddette "attive") ed una crescita incontrollata della spesa per il pagamento delle prestazioni potrebbe destabilizzare le finanze pubbliche.

L'invecchiamento della popolazione deriva principalmente dal rapporto tra l'aumento della vita media della popolazione e un tasso di natalità molto inferiore al livello necessario per sostituire la popolazione esistente, mentre una minore entrata delle risorse può essere determinata, unitamente ad altre cause, dalle generazioni in età attiva non occupate al lavoro e che siano percettori di prestazioni pensionistiche.

Uno studio approfondito di questi fenomeni nell'ultimo decennio, da un lato ha fatto sentire la necessità di contenere la spesa dei regimi pensionistici ponendo limitazioni al *quantum* delle prestazioni erogate, riducendo l'importo di quelle liquidate in base alla retribuzione o correlandole in parte o per intero alla contribuzione versata, dall'altro di ridurre il numero delle persone inattive tra la popolazione in età lavorativa, aumentando l'età pensionabile o il numero degli anni di anzianità o di contribuzione necessari per acquisire il diritto alla pensione, così alleviando l'onere finanziario che, con l'invecchiamento della popolazione, andrà a gravare sugli occupati al lavoro.

Nel 1995 un rapporto sulla spesa pensionistica pubblica nel nostro Paese (Ragioneria Generale dello Stato) ha rilevato che dal 1960 al 1995 la percentuale di assorbimento del Prodotto Interno Lordo era notevolmente incrementata dal 5% al 13,6%.

Stime per gli anni successivi lasciano prevedere un continuo aumento della percentuale di assorbimento sino a raggiungere il picco massimo del 15,8% nel 2031, con miglioramenti dopo tale anno che porteranno entro il 2050 ad una percentuale di assorbimento del PIL del 13,5%, inferiore a quella attualmente stimata (14%).



Si tratta, tuttavia, di stime che rappresentano uno scenario possibile, in quanto non contemplano eventuali inversioni di tendenza che invece in passato si sono verificate.

Il sistema pensionistico italiano, così come modificato dal triplice processo di riforma degli anni 90, basato sulla logica della razionalizzazione dei prodotti previdenziali, punta a garantire, nel lungo termine, la sostenibilità finanziaria del sistema pubblico obbligatorio, anche se resta da risolvere il problema del previsto aumento della spesa nei prossimi 30 anni.

Infatti, i benefici della riforma del 1995 (riforma Dini) si potranno riscontrare quando entrerà a pieno regime il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo (2045), in quanto i rendimenti per i pensionati saranno meno consistenti di quelli pagati nei prossimi anni, che conservano i benefici del sistema retributivo o di quello misto.

I fondi pensione

Nella predetta ottica, viene aperto uno spazio ai prodotti pensionistici integrativi (previdenza complementare), mediante l'istituzione di fondi speciali, che originano da un accordo tra le parti sociali, e l'incoraggiamento allo sviluppo dei regimi previdenziali privati a capitalizzazione.

Questi ultimi sistemi non causano problemi, perché le prestazioni previdenziali non saranno strettamente connesse ai contributi della popolazione attiva ma ai capitali accumulati nel fondo pensione del nuovo sistema a capitalizzazione.

Da tempo si discute sulla necessità di riformare ulteriormente il sistema: alcuni suggeriscono di salvare l'attuale sistema pubblico, apportando ritocchi alle regole già riformate, nella prospettiva di una ricrescita demografica ed economica del Paese; altri ritengono necessario passare da subito ad un sistema di capitalizzazione privato totale o parziale, con l'obbligo per i partecipanti di trasferire i propri contributi obbligatori a portafogli personali, nel dubbio che la situazione finanziaria del sistema possa in futuro garantire il sostentamento delle prestazioni.

A seconda della fonte che istituisce il fondo, si vengono a creare le seguenti categorie:

- *fondi chiusi*, che nascono da un accordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori oppure su iniziativa di un sindacato o di un'associazione di categoria e sono destinati ai lavoratori dipendenti ed autonomi organizzati in gruppi;
- *fondi aperti*, che nascono dall'iniziativa degli operatori autorizzati per legge (banche, compagnie di assicurazione, etc...) e sono destinati a tutti i lavoratori per i quali non sia costituito un fondo chiuso di categoria o che non siano soddisfatti di questo (il trasferimento da un fondo chiuso ad un fondo aperto è assoggettato a determinate regole).

La principale caratteristica dei fondi è quella di dover stabilire, sin dall'inizio, se si vuole garantita una determinata rendita finale o

se si preferisce una rata costante di versamento per tutto il tempo di iscrizione.

Pertanto, i fondi cosiddetti *a contribuzione definita*, fissano il livello dei contributi da versare e la rendita finale dipenderà dai risultati della gestione finanziaria effettuata dal fondo, mentre il contrario accade per quelli *a prestazione definita*, in cui è certo l'importo della rendita finale, ma i versamenti quasi sicuramente saranno soggetti durante tutto il periodo di iscrizione ad adeguamenti (a quest'ultimo tipo di fondi possono accedere solo i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti).

Il nuovo regime pensionistico

Il preesistente ordinamento pensionistico, regolato essenzialmente dal Testo unico delle norme approvate con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, viene ad essere, in quest'ultimo decennio, modificato da tre importanti riforme.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato)

Introduce il riordino generale del sistema pensionistico attraverso l'armonizzazione della normativa tra il settore pubblico e quello privato. Oltre ad innalzare gradualmente i requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, ha previsto la quantificazione del trattamento di quiescenza in due quote, di cui una determinata con il vecchio sistema per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1992 e l'altra con nuove regole in relazione all'anzianità acquisita successivamente a tale data.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)

Realizza un'ulteriore fase del processo, riordinando il sistema pensionistico con nuove e più restrittive condizioni per raggiungere i requisiti di anzianità contributiva o di età anagrafica occorrenti per il conseguimento del diritto alla pensione, facendo salvo il diritto al sistema retributivo per il personale con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Introduce il criterio delle decorrenze prestabilite per i pensionamenti con diritto alla pensione di anzianità ed il diritto al

trattamento di inabilità per coloro che siano congedati per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendente da cause di servizio.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (riforma Prodi)

Oltre a prevedere un'accelerazione dei tempi per l'armonizzazione alla riforma generale, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha limitato ad un massimo di cinque anni la computabilità degli aumenti di servizio ai fini pensionistici, ha abrogato il sistema dell'arrotondamento ad anno delle frazioni di servizio ed ha assunto ulteriori misure per i prepensionamenti. Inoltre, ha dato la possibilità di fruire di prestazioni in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio.

Premesso quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 1996 il sistema di calcolo delle pensioni sarà differenziato in base all'anzianità utile contributiva posseduta dal personale al 31 dicembre 1995:

- ai nuovi assunti a tale data, verrà adottato esclusivamente il sistema **contributivo**, che considera la media dei contributi versati nell'arco di vita lavorativa;
- a coloro che vantavano almeno 18 anni a tale data, verrà conservato il diritto al precedente sistema **retributivo**, che però considera l'ultima retribuzione percepita per le anzianità utili maturate sino al 31 dicembre 1992 e la media retributiva per quelle maturate successivamente;
- a coloro che vantavano meno di 18 anni a tale data, verrà adottato il sistema **misto**, che considera il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 ed il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996.

1.2 Indennità "una tantum" normale

Ai sensi dell'art. 52, quinto comma, del D.P.R. 1092/1973, spetta al personale che cessa dal servizio permanente o continuativo senza aver conseguito il diritto alla pensione, purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo e non sia transitato ad un altro organismo con il quale sia prevista la ricongiunzione dei servizi.

L'Ente che amministra il Comando di Corpo che colloca il militare in congedo provvede, d'ufficio, all'emissione del decreto di liquidazione dell'indennità "una tantum" e dall'importo spettante all'interessato recupera la somma dovuta all'INPS per la costituzione della posizione assicurativa.

In caso di decesso del titolare, se alla vedova e agli orfani minorenni non spetta la pensione normale di reversibilità, viene liquidata l'indennità 'una tantum' se il militare ha compiuto almeno 1 anno intero di servizio effettivo.

1.3 Pensione normale

Il personale che ha raggiunto in servizio i limiti di età o di anzianità previsti dall'ordinamento consegue il diritto alla pensione normale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la modalità di calcolo del trattamento di quiescenza è stata innovata dal Decreto Legislativo 503/1992 e la base pensionabile non è più costituita dall'ultimo stipendio percepito, ma anche dalla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.

In particolare, rimanendo nel **sistema retributivo**, la pensione sarà determinata dalla somma di due quote:

- la prima, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo all'anzianità utile acquisita anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolata secondo la normativa vigente antecedentemente a tale data, ossia sulla scorta dell'ultima retribuzione percepita;
- la seconda, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1993 sino al giorno antecedente il collocamento in congedo, calcolata sulla base della media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.

Con la Legge di riforma generale della previdenza n. 335/1995, è stato introdotto l'esclusivo sistema contributivo per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, restando fermo il sistema retributivo per il personale

che alla data del 31 dicembre 1995 era in possesso di un'anzianità utile contributiva di almeno 18 anni, ed un sistema misto (retributivo + contributivo) per coloro che non avevano maturato tale anzianità.

Il **sistema misto** sarà sempre determinato dalla somma di più quote, in cui il sistema retributivo è applicato solo per la quota di pensione corrispondente all'anzianità acquisita sino al 31 dicembre 1995 e il sistema contributivo sulla quota relativa all'anzianità maturata successivamente a tale data.

Il **sistema contributivo**, come detto in precedenza, determina la pensione in base alla media dei contributi versati nell'arco di vita lavorativa del dipendente.

Ogni anno viene accreditata a favore dell'iscritto, presso la cassa previdenziale dell'INPDAP, il 33% della retribuzione annua contributiva ed il valore, al 31 dicembre di ogni anno, viene rivalutato con un apposito coefficiente calcolato dall'Istat.

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante contributivo individuale e l'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando tale montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante.

Tabella A annessa alla Legge 335/1995

<u>ANNI/ MESI</u>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,731	4,742	4,753	4,764	4,775	4,786	4,797	4,808	4,819	4,830	4,841
58	4,860	4,872	4,884	4,896	4,908	4,920	4,932	4,944	4,956	4,968	4,980	4,992
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,084	5,097	5,110	5,123	5,136	5,149
60	5,163	5,177	5,191	5,205	5,219	5,233	5,247	5,261	5,275	5,289	5,303	5,317
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,808	5,825	5,842	5,859	5,876	5,893
64	5,911	5,929	5,947	5,965	5,983	6,001	6,019	6,037	6,055	6,073	6,091	6,109
65	6,136											

N.B. Questi coefficienti saranno rideterminati ogni 10 anni

È escluso da tali nuovi sistemi di calcolo il personale che alla data del 31 dicembre 1992 aveva raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva (anni 40 per il personale Ufficiali e 30 per il personale Peisaf).

Dal 12 luglio 1997, i dipendenti statali, in base a quanto disposto dal D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184, possono provvedere al versamento della contribuzione volontaria che permette, in caso di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro, di raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica.

1.4 Requisiti per acquisire il diritto alla pensione

a. Di vecchiaia (limiti di età)

In base all'art. 52, secondo comma, del Testo Unico 1092/1973, come modificato dal D.L.vo 503/1992, il militare che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età consegue il diritto alla pensione normale se ha raggiunto almeno venti anni di servizio effettivo.

Personale Ufficiali

Per effetto dell'art. 36 del D.L.vo 19 marzo 2001, n. 69 (*annessa Tabella n. 5*), il limite di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali è il seguente:

Grado	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo aeronavale	Ruolo tecnico log. amm.
Gen. di C.A.	65			
Gen. di Divisione	65			
Gen. di Brigata	63		62	63
Colonnello	60	61	60	61
Ten. Colonnello	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	60
Capitano	60	60	60	60
Tenente	60	60	60	60
Sottotenente	60	60	60	60

Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari

Per effetto dell'art. 2, primo comma, del D.L.vo 165/1997, il limite di età per la cessazione dal servizio è elevato a 60 anni, ma nel periodo transitorio di cui al successivo art. 7, primo comma, è di:

- 57 anni per il periodo dal 1998 al 2001;
- 58 anni per il periodo dal 2002 al 2004;
- 59 anni per il periodo dal 2005 al 2007;
- 60 anni dal 2008 in poi.

b. Di anzianità (a domanda)

Ai sensi dell'art. 59, sesto comma, della L. 449/1997, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva, di cui alla Tabella D allegata alla Legge:

- dal 1998 al 1999, 53 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 36 o 37 anni di anzianità rispettivamente nel 1998 e 1999;
- dal 2000, 54 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 37 anni di anzianità;
- dal 2001 al 2002, 55 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 37 anni di anzianità;
- dal 2003, 56 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 37 anni di anzianità;
- dal 2004 al 2005, 57 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 38 anni di anzianità;
- dal 2006 al 2007, 57 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 39 anni di anzianità;
- dal 2008, 57 anni di età e 35 anni di anzianità, o in alternativa 40 anni di anzianità.

Il personale che risulta in possesso dei suddetti requisiti, può accedere al pensionamento di anzianità attraverso le seguenti "finestre" d'uscita:

Decorrenza della pensione	Periodo di maturazione dei requisiti
1° luglio	entro il 1° trimestre dell'anno di riferimento
1° ottobre	entro il 2° trimestre dell'anno di riferimento
1° gennaio anno successivo	entro il 3° trimestre dell'anno di riferimento
1° aprile anno successivo	entro il 4° trimestre dell'anno di riferimento

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del D.L.vo 165/1997, fermo restando che bisogna aver raggiunto il requisito della percentuale massima di pensionabilità (80%), il diritto alla pensione di anzianità si consegue in corrispondenza della seguente età anagrafica:

- 50 anni, dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999;
- 51 anni, dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000;
- 52 anni, dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002;
- 53 anni, dal 1° luglio 2002.

L'aliquota percentuale massima di pensionabilità (80%) viene raggiunta:

- dal personale ufficiali, con 40 anni di servizio utile, tenendo presente che:
 - . per coloro che al 1° gennaio 1998 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e la prevista aliquota pensionistica del 44%, l'aliquota annua di rendimento sarà dell'1,80%, per effetto del combinato disposto dell'art. 17, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 19, della L. 335/1995;
 - . per coloro che al 1° gennaio 1998 non avevano maturato tale anzianità contributiva, non potrà essere applicata l'aliquota di rendimento del 2% prevista dall'art. 17, primo comma, della L. 724/1994, in quanto i medesimi risultano destinatari del sistema contributivo;

- dal personale peisaf, con 30 anni di servizio utile, tenendo presente che:
 - . fino al 31 dicembre 1997 è fatta salva l'aliquota annua di rendimento del 3,60% prevista dall'art. 54, sesto comma, del D.P.R. 1092/1973;
 - . a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota annua di rendimento è pari al 2%, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della L. 724/1994. Pertanto, per coloro che al 31.12.1997 non avevano raggiunto tale anzianità, a causa della riduzione dell'aliquota di rendimento dal 3,60% al 2%, il raggiungimento della percentuale massima di pensionabilità si otterrà con un maggior numero di anni.

c. Per riforma

Se il militare cessa dal servizio per riforma non dipendente da causa di servizio, la **pensione normale** spetta qualora il dipendente abbia maturato 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 di servizio effettivo. L'importo della pensione è commisurato all'anzianità contributiva maturata dal militare (art. 52, primo comma, del D.P.R. 1092/1973).

Se il militare cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio e sia giudicato in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la **pensione di inabilità** spetta se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione. Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato (art. 2, comma 12, della L. 335/1995).

1.5 Anzianità contributiva

Come si è potuto notare, in alternativa al requisito dell'età anagrafica per accedere al diritto pensionistico, all'interessato viene richiesto il possesso di una determinata anzianità contributiva. Concorrono a formare l'anzianità contributiva:

- il servizio effettivamente prestato dalla data di arruolamento alla data di congedo;

- i servizi militari pregressi;
- le maggiorazioni utili anche non riscattate (L. 284/1977, confine, aeronavigazione, navigazione, etc.);
- i periodi riscattati ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184 (corsi di studio, pregressi periodi lavorativi, periodi di lavoro all'estero, aspettative per seguire il coniuge all'estero, periodi di congedo per gravi motivi familiari);
- i corsi universitari di studio riconosciuti ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- i periodi ricongiunti ai sensi degli artt. 112, 113, 116 e 120 del D.P.R. 1092/1973, della legge 5 marzo 1990, n. 45, della legge 15 marzo 1973, n. 44 (servizi svolti in altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, agli Enti Locali, ai Banchi di Napoli e Sicilia, all'Istituto Postelegrafonici, liberi professionisti e dirigenti di aziende industriali);
- i periodi totalizzati ai sensi del Regolamento Ce 29 giugno 1998, n. 1606 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 febbraio 2003, n. 57 (attività lavorative svolte in Italia ed all'estero);
- la prosecuzione contributiva volontaria prevista dal citato D.L.vo 184/1997.

1.6 Indennità di ausiliaria

Ai sensi degli artt. 3 e 7, sesto comma, del D.L.vo 165/1997 spetta al personale collocato in congedo per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito e che manifesti, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. Spetta, inoltre, a domanda, qualora l'interessato abbia prestato almeno 40 anni di servizio effettivo (tale facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2007).

Il personale permane in ausiliaria:


- a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria (precedentemente fissato in 8 anni) è gradualmente ridotto di un anno ogni tre. Pertanto:

- nel triennio 1998/2000, la durata è limitata al compimento del 7° anno;
- nel triennio 2001/2003, la durata è limitata al compimento del 6° anno;
- a decorrere dal 2004, la durata è limitata al compimento del 5° anno.

L'indennità è pari alle seguenti percentuali della differenza tra la pensione spettante e il trattamento economico percepito dal parigrado in servizio.



Al termine del periodo di ausiliaria, la pensione viene riliquidata con l'inclusione della percentuale pensionabile dell'ultima indennità di ausiliaria percepita.

Nei confronti del personale la cui pensione è determinata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico sarà liquidato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella Tabella A allegata alla L. 335/1995 (*veggasi Pensione ordinaria*).

Al termine di tale periodo, il trattamento pensionistico dell'interessato verrà rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

1.7 Corresponsione della pensione in luogo dello stipendio

Gli artt. 52 e 100 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 prevedono, rispettivamente per il personale Ufficiali ed il personale Ispettori e Sovrintendenti in congedo provvisto di pensione e richiamato in servizio, la possibilità di chiedere il trattamento pensionistico in luogo dello stipendio, se più favorevole.

In ordine alla compatibilità delle suddette norme con le disposizioni contenute negli artt. 57 (riliquidazione della pensione, calcolata sull'ultimo stipendio percepito) e 133 (sospensione della pensione durante il periodo di richiamo) del D.P.R. 1092/1973, si è espressa favorevolmente la Sezione del Controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 27 febbraio 1997, con Deliberazione n. 86/97.

In particolare, al suddetto personale, dietro apposita domanda da presentare in costanza di richiamo in servizio, durante tale periodo viene liquidato un trattamento retributivo corrispondente al *quantum* economico percepito in pensione, comprensivo dell'indennità di ausiliaria e dei sei scatti stipendiali.

Il personale che intende avvalersi del suddetto beneficio avrà diritto al trattamento pensionistico normale con decorrenza dalla data di inizio del richiamo in servizio.

In sede di riliquidazione pensionistica, verrà preso in considerazione lo stipendio teorico previsto alla data di ricollocamento in congedo, comprendente tutti i benefici economici eventualmente maturati o riconosciuti al personale in servizio.

1.8 Documentazione da presentare all'atto del collocamento in congedo

a. Istanza di collocamento in congedo per limiti di età (*successivo allegato 1*);

oppure, istanza di collocamento in congedo per domanda (*successivo allegato 2*);

oppure, istanza di collocamento in congedo per riforma o decesso (*successivo allegato 3*).

- b. Domanda di liquidazione/riliquidazione dell'indennità di buonuscita INPDAP (*reperibile nell'apposita sezione dedicata alla buonuscita*).
- c. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (*successivi allegati 4 e 5*).

Allegato 1 (formato A3 - 3 copie)

COMANDO

(Reparto)

OGGETTO: Collocamento in congedo per limiti di età, a decorrere dal _____
del _____
Grado, ruolo e posizione (1) cognome, nome, matricola meccanografica

AL COMANDO _____

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (__) il _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

a) di (2):

- conseguire la promozione ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della L. 224/1986;
- optare, in luogo della promozione di cui all'art. 32, sesto comma, della L. 224/1986, per i sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 32, comma 9-bis, della stessa legge;

(1) Indicare per il personale ufficiali il ruolo (normale, aeronavale, speciale, tecnico logistico amministrativo) e la posizione (effettivo, a disposizione, sospeso dall'impiego, aspettativa), per il personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanziari unicamente il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

(2) Da compilare, da parte del personale Ufficiali in servizio permanente "effettivo", "aspettativa" o "sospeso dall'impiego" mai valutato per l'avanzamento al grado superiore nel grado attualmente rivestito, contrassegnando, alternativamente, la casella che interessa.

- b) l'applicazione dell'art. 59, comma 36, della L. 449/1997 per l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni (3);
- c) la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte del F.A.F.;
- d) l'erogazione del premio di previdenza per gli anni di iscrizione al _____ (4);
- e) la liquidazione delle entrate di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità di:

- ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 165/1997 e art. 1, primo comma, del D.L.vo 498/1997, di _____ (5) disponibile a prestare servizio, nell'ambito del comune o della provincia di residenza, presso l'Amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche Amministrazioni;
- non lasciare all'atto del congedo debiti verso lo Stato, verso l'Amministrazione e verso terzi;
- eleggere domicilio a _____ (___), via _____ nr. _____ c.a.p. _____;
- di volere l'accredito delle somme spettanti presso il medesimo conto corrente già utilizzato dall'Amministrazione per l'accreditamento dello stipendio (6).

(data)

(firma)

(3) Solo nei casi in cui il militare abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1994, una anzianità di servizio utile di almeno 40 anni.

(4) Indicare per il personale Ufficiali "Cassa Ufficiali", per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finzieri "Fondo di Previdenza".

(5) Indicare "essere" oppure "non essere".

(6) Ovvero di volere ricevere l'accreditamento del trattamento di quiescenza con altre modalità da specificare (es. altro Istituto di Credito, Poste S.p.a., ecc.).

Allegato 2 (formato A3 - 3 copie)

COMANDO

(Reparto)

OGGETTO: Collocamento in congedo per limiti di età, a decorrere dal _____
del _____
Grado, ruolo e posizione (1) cognome, nome, matricola meccanografica

AL COMANDO _____

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (__) il _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

- a) di essere collocato in congedo a domanda con decorrenza dal _____;
- b) di essere iscritto nella categoria dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del D.L.vo 165/1997, avendo prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo ed ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L.vo 498/1997, dichiarando, a tal fine, di essere disponibile a prestare servizio, nell'ambito del comune o della provincia di residenza, presso l'Amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche Amministrazioni (2);

(1) Indicare per il personale Ufficiali il ruolo (normale, aeronavale, speciale, tecnico logistico amministrativo) e la posizione (effettivo, a disposizione, sospeso dall'impiego, aspettativa), per il personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanziari unicamente il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

(2) Possono esercitare tale facoltà contrassegnando soltanto la relativa casella, solo i militari che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo; facoltà esercitabile sino alla data del 31 dicembre 2007.

- c) l'attribuzione dei così detti "sei scatti" con le modalità previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L.vo 165/1997;
- d) l'applicazione dell'art. 59, comma 36, della L. 449/1997 per l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni (3);
- e) la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte del F.A.F.;
- f) l'erogazione del premio di previdenza per gli anni di iscrizione al _____ (4);
- g) la liquidazione delle entrate di cui all' art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non lasciare all'atto del congedo debiti verso lo Stato, verso l'Amministrazione e verso terzi;
- eleggere domicilio a _____ (____),
via _____ nr. _____ c.a.p. _____;
- di volere l'accredito delle somme spettanti presso il medesimo conto corrente già utilizzato dall'Amministrazione per l'accreditamento dello stipendio (5).

(data)

(firma)

(3) Solo nei casi in cui sia stata maturata, alla data del 31 dicembre 1994, una anzianità di servizio utile di almeno 40 anni.

(4) Indicare per il personale Ufficiali "Cassa Ufficiali", per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri "Fondo di Previdenza".

(5) Ovvero di volere ricevere l'accreditamento del trattamento di quiescenza con altre modalità da specificare (es: altro Istituto di Credito, Poste S.p.a., ecc.).

Allegato 3 (formato A3 - 3 copie)

COMANDO

(Reparto)

OGGETTO: Collocamento in congedo per riforma o decesso (1), a decorrere dal
_____ del _____
Grado ruolo e posizione (2) cognome, nome, matricola meccanografica

AL COMANDO _____

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (__) il _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

a) di (3):

- conseguire la promozione ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della
L. 224/1986;

(1) In caso cessazione dal servizio per decesso il modello dovrà essere compilato dagli eredi legittimi del militare, avendo cura di indicare, oltre alle generalità del militare anche quelle della persona che compila il modello (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) ed il rapporto di parentela o affinità con il militare defunto (moglie, figlio/a, padre, madre ecc.).

(2) Indicare per il personale Ufficiali il ruolo (normale, aeronavale, speciale, tecnico logistico amministrativo) e la posizione (effettivo, a disposizione, sospeso dall'impiego, aspettativa), per il personale Ispettori Sovrintendenti Appuntati e Finanziari unicamente il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

(3) Da compilare, da parte del personale Ufficiali in servizio permanente "effettivo", "aspettativa" o "sospeso dall'impiego" cessato dal servizio per infermità o decesso, riconosciuti SI dipendenti da causa di servizio, mai valutato per l'avanzamento al grado superiore nel grado attualmente rivestito, contrassegnando, alternativamente, la casella che interessa.

- optare, in luogo della promozione di cui all'art. 32, sesto comma, della L. 224/1986, per i sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 32, comma 9-bis, della stessa legge;
- b) l'applicazione dell'art. 59, comma 36, della L. 449/1997 per l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni (4);
- c) la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte del F.A.F.;
- d) l'erogazione del premio di previdenza per gli anni di iscrizione al _____ (5);
- e) la liquidazione delle entrate di cui all' art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non lasciare all'atto del congedo debiti verso lo Stato, verso l'Amministrazione e verso terzi;
- eleggere domicilio a _____ (____),
via _____ nr. _____ c.a.p. _____;
- di volere l'accredito delle somme spettanti presso il medesimo conto corrente già utilizzato dall'Amministrazione per l'accreditamento dello stipendio (6).

(data)

(firma)

(4) Solo nei casi in cui sia stata maturata, alla data del 31 dicembre 1994, una anzianità di servizio utile di almeno 40 anni.

(5) Indicare per il personale Ufficiali "Cassa Ufficiali", per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari "Fondo di Previdenza".

(6) Ovvero di volere ricevere l'accreditamento del trattamento di quiescenza con altre modalità da specificare (es. altro Istituto di Credito, Poste S.p.a., ecc.).

Allegato 4 (formato A4 - 2 copie)

All'I. N. P. D. A. P.

di _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (*)

- Art. 47 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - ()**

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ nome _____

Cod. fisc. _____ nato a _____

_____ prov. _____ il _____ sesso (M o F) _____

attualmente residente a _____ prov. _____

C.A.P. _____ indirizzo _____.

DICHIARA

- 1) che si impegna a non riscuotere anticipi di pensione da parte di chicchessia;
- 2) che _____ gode di altra pensione iscrizione nr. _____ a carico del _____, in qualità di _____ a decorrere dal _____;
- 3) che, ove successivamente al collocamento al riposo, dovesse prestare opera retributiva sotto qualsiasi forma, si impegna a segnalare tale circostanza all'I. N.P.D.A.P.;
- 4) che ha a proprio carico le sottoelencate persone per le quali _____ percepisce le quote aggiuntive di famiglia sugli assegni di attività di servizio e si impegna a segnalare qualunque modificazione della situazione che

(*) Per effetto della legge 15 maggio 1997, n. 127 la stessa non è più soggetta ad autenticazione della firma.

(**) Il presente Decreto ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15.

comporti la perdita del diritto a tutte o ad alcune delle quote medesime sul trattamento di quiescenza:

- 5) che il numero del proprio codice fiscale è: _____;
- 6) che, ai fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e successive modificazioni, ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:
- a) per spese di produzione del reddito Euro _____
 - b) per il coniuge Euro _____
 - c) per nr. _____ figli Euro _____
 - d) per altre persone a carico Euro _____

(previsto dall'art. 433 del C.C.) e si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria situazione familiare;

- 7) che, giusto quanto disposto dagli artt. 30 e 34 della legge 29 aprile 1986, n. 177, si impegna a comunicare all'I.N.P.D.A.P. la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione, nonché del verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazioni o cessazione della pensione ovvero soppressione o riduzione degli assegni accessori.

Chiede di poter riscuotere la propria pensione presso l'Ufficio Postale/Istituto di Credito di _____
succursale _____ sito in via _____ nr. _____
(nr. c/c _____, cod. ABI _____, cod. CAB _____)
e informa di abitare a _____
(_____), via _____ nr. _____
C.A.P. _____ tel. _____.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante (a):

Luogo e data _____

Il dichiarante _____ (b)
(firma)

(a) Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviata per posta, telefax o altro strumento telematico.

(b) Firma apposta per esteso e leggibile.

Allegato 5 (formato A4 - 3 copie)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (*)

- Art. 47 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - ()**

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ nome _____

Codice fiscale _____ nato a _____

_____ prov. _____ il _____ sesso (M o F) _____

attualmente residente a _____ prov. _____

C.A.P. _____ indirizzo _____.

DICHIARA

di essere nato il		a	
di aver contratto matrimonio con la Sig.ra			il
Che la sua famiglia è altresì composta:			
- Moglie	nat	a	il
- Figli	nat	a	il
- Figli	nat	a	il
- Figli	nat	a	il
- Figli	nat	a	il

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante

(a) :

Luogo e data _____

Il dichiarante _____ (b)
(firma)

(*) Per effetto della legge 15 maggio 1997, n. 127 la stessa non è più soggetta ad autenticazione della firma.

(**) Il presente Decreto ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(a) Da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviata per posta, telefax o altro strumento telematico.

(b) Firma apposta per esteso e leggibile.

1.9 Circolari di riferimento

- 318080 del 26 settembre 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza (semplificazione procedimentale della documentazione necessaria per l'invio in congedo).
- 270151 del 1° agosto 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza (corresponsione al personale richiamato in servizio della pensione, se più favorevole dello stipendio).
- 335938 del 30 settembre 1998 del Comando Generale della Guardia di Finanza (pensione di inabilità).
- 264995 del 28 luglio 1998 del Comando Generale della Guardia di Finanza (disposizioni di natura pensionistica di cui al D.L.vo 165/1997).

2. Pensione privilegiata

2.1 Indennità "una tantum" privilegiata

Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, viene conferita al personale in congedo al quale, a seguito di presentazione di istanza tendente ad ottenere il diritto alla pensione privilegiata, la CMO o il Comitato di verifica per le cause di servizio hanno ritenuto che l'infermità addotta non sia ascrivibile alle categorie pensionabili di cui alla Tabella A (dalla 1^a alla 8^a), bensì ad indennità "una tantum" di cui alla Tabella B annessa al citato D.P.R., pari ad una o più annualità di pensione di 8^a categoria, fino a un massimo di 5 annualità.

In caso di decesso del titolare, se ai superstiti non spetta la pensione privilegiata, l'indennità "una tantum" viene liquidata agli aventi diritto.

2.2 Pensione privilegiata

La pensione privilegiata viene attribuita ai militari collocati in congedo che abbiano contratto infermità o lesioni riconosciute dalle Commissioni Mediche Ospedaliere dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ed ottenuto il parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l'ammontare del trattamento privilegiato è commisurato alla percentuale della base pensionabile indicata nel seguente prospetto, in relazione alla categoria di ascrivibilità dell'infermità o della lesione (art. 67).

CATEGORIE	
1 [^]	100%
2 [^]	90%
3 [^]	80%
4 [^]	70%
5 [^]	60%
6 [^]	50%
7 [^]	40%
8 [^]	30%
PERCENTUALI DI PENSIONABILITÀ	

Per i militari aventi un'anzianità di servizio di almeno 20 anni, la cui pensione privilegiata, calcolata con le percentuali di cui sopra, venga a risultare inferiore a quella ordinaria, il trattamento privilegiato sarà determinato nella misura della pensione ordinaria rapportata agli anni di servizio aumentata di 1/10.

L'interessato ha la possibilità di produrre la domanda di pensione privilegiata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine è elevato a dieci anni se l'invalidità derivi da parkinsonismo (art. 169).

Se la domanda è presentata oltre 2 anni dalla data di congedo, la pensione privilegiata spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Se presentata prima, il diritto spetta dalla data di congedo (art. 191, terzo comma).

Il titolare di trattamento privilegiato può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione per aggravamento dell'infermità.

Se sulla stessa infermità viene negato per tre volte il riconoscimento dell'aggravamento, le ulteriori istanze possono essere prodotte dopo un decennio dall'anno dell'ultima domanda respinta.

In caso di riconosciuto aggravamento, la riliquidazione della

pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di aggravamento.

Sono destinatari delle pensioni privilegiate "tabellari" (art. 67, quinto comma) i soldati e graduati di truppa delle Forze Armate, nonché gli allievi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza, degli Agenti di Custodia e delle Guardie Forestali dello Stato, nelle misure fissate dal D.P.R. e successive modificazioni e integrazioni (*i militari del Corpo si trovano nella posizione di allievi durante la frequenza dei corsi di formazione, ossia dalla data di arruolamento sino alla nomina al grado*).

I predetti soggetti beneficiano anche del riconoscimento figurativo del periodo che ha dato titolo al trattamento pensionistico privilegiato presso la gestione previdenziale ove svolgano attività lavorativa ovvero presso l'INPS.

Ciò in virtù di quanto stabilito dalla Cassazione, con sentenze nn.rr. 3281/1990 e 11736/1990, che ha ritenuto di estendere il campo di applicabilità della contribuzione figurativa ai servizi militari caratterizzati dalla liquidazione di trattamenti privilegiati "tabellari", assimilabili alle pensioni di guerra (decisione n. 525/1987 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti; sentenza n. 387/1989 della Corte Costituzionale), in quanto strettamente connessi alla funzione risarcitoria dell'infermità contratta dal soggetto per causa o concausa di servizio, a nulla rilevando la durata e la qualità del servizio prestato.

Di contro a quanto sopra descritto, talune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, con recenti sentenze (L'Aquila n. 322/03/M del 21 maggio 2003, Lombardia n. 792/03/M del 14 maggio 2003, Lazio n. 1423/03 del 6 maggio 2003) aventi valore esclusivo per le parti, considerando la sola natura indennitaria del trattamento di quiescenza privilegiato perché etimologicamente collegato ad una lesione o infermità subita per causa di servizio, hanno accolto i ricorsi presentati da alcuni militari del Corpo in congedo, riconoscendogli il diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS per lo stesso periodo di servizio valutato ai fini della liquidazione della pensione privilegiata.

Inoltre, con sentenza n. 37/03/M del 10 dicembre 2002, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, in presenza di un analogo ricorso presentato da un militare del Corpo in congedo, titolare di

pensione privilegiata, ha sospeso il giudizio rimettendo la questione alle decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con decisione n. 17/2003/QM depositata nella Segreteria il 29 ottobre 2003, ha dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata dalla predetta Corte dei Conti per la Lombardia.

2.3 Provvidenze in favore degli invalidi

Speciale gratificazione (artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928, n. 3458)

Il personale in congedo che abbia ottenuto, in attività di servizio, la speciale gratificazione del 2,50% o dell'1,25% per le infermità rispettivamente ascritte alle prime sei categorie o alle ultime due, ha diritto a conservare tale beneficio sul trattamento di quiescenza.

Assegno di superinvalidità (art. 100 del D.P.R. 1092/1973)

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella Tabella E annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (*vedi Tabella di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), hanno diritto all'assegno di superinvalidità, non reversibile, negli importi aggiornati dall'allegato 1 annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Assegno di incollocabilità (art. 104 del D.P.R. 1092/1973 e art. 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9)

Ai mutilati ed invalidi per servizio con diritto alla pensione o all'assegno privilegiati dalla 2^a all'8^a categoria che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è attribuito, fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità pari alla differenza fra il trattamento pensionistico complessivo di cui sono titolari e quello previsto per la prima categoria con assegno di superinvalidità, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Ove a seguito della revisione per aggravamento delle infermità l'invalido sia iscritto alla 1^a categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato tale beneficio, se più favorevole e sempreché ricorrano le condizioni di incollocabilità.

Assegno compensativo (art. 104, comma 3, del D.P.R. 1092/1973)

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai titolari di assegno di incollocabilità viene sospeso tale trattamento e concesso un assegno compensativo di importo non inferiore ad un trattamento INPS integrato al minimo.

Aumento di integrazione (art. 106 del D.P.R. 1092/1973 e art. 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9)

Al titolare di pensione od assegno privilegiati di 1^a categoria è concesso, da parte della competente sede INPDAP, un aumento di integrazione annuo:

- per la moglie, se non possiede redditi propri superiori ad Euro 185,92 annui;
- per i figli (nubili se femmine) minorenni, maggiorenni studenti (per tutta la durata legale degli studi universitari o superiori equiparati sino al 26° anno di età, semprechè risultino conviventi con l'invalido ovvero non conviventi per motivi di forza maggiore, come ad esempio l'adempimento degli obblighi di leva, esigenze di studio o internamento in luoghi di cura o altri istituti) o maggiorenni celibi o nubili riconosciuti inabili a proficuo lavoro. A tal fine, si considerano anche i figli legittimati (per susseguente matrimonio o per sentenza), naturali riconosciuti, adottati nelle forme di legge ed affiliati (purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età da parte dell'invalido ovvero anteriormente alla data dell'evento invalidante).

Se la domanda tesa ad ottenere il beneficio viene presentata oltre 1 anno dal momento in cui sorge il diritto, l'integrazione compete dalla data di presentazione della stessa (*la domanda è reperibile presso l'Inpdap*).

La provvidenza in questione non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

Indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 107 del D.P.R. 1092/1973)

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato, affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella Tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), è accordata

d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore.

Per le invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della predetta tabella, è possibile chiedere un accompagnatore militare, ma in tal caso l'indennità sarà ridotta con esclusione per le invalidità di cui alle lettere A; A-bis, n. 1.

Gli invalidi ascritti alla lettera A, anche se ammessi in ospedali o altri luoghi di cura, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare, oppure, in alternativa, possono richiedere un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Se ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, quattro quinti dell'indennità vengono corrisposti all'istituto e la differenza all'invalido, mentre se l'ammissione negli istituti avvenga a carico di enti assistenziali giuridicamente riconosciuti, i quattro quinti saranno corrisposti a tali enti (ma il ricovero deve essere a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto e non deve derivare dall'adempimento di un rapporto assicurativo).

Assegno di cura (art. 108 del D.P.R. 1092/1973)

Ai titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile dalla 2^a alla 8^a categoria, non percettori di assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura, non reversibile.

Se l'infermità è ascrivibile dalla 6^a alla 8^a categoria, l'assegno è di importo inferiore.

Assegno per cumulo di infermità (art. 109 del D.P.R. 1092/1973 e artt. 8 e 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 9)

Nel caso in cui, con un'invalidità ascrivibile alla 1^a categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*sostituita dalla Tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), coesistano altre infermità, all'invalido è concesso un assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla Tabella F del citato D.P.R.

L'assegno spetta anche in presenza di un'invalidità di 2^a categoria se esistano altre infermità minori che, nel complesso, non permettono

di raggiungere la 1^a, ma di importo non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1^a categoria e quello fruito in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti.

Tale provvidenza si aggiunge a quella di superinvalidità quando anche quest'ultima derivi dal cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità.

Indennità speciale annua (art. 111 del D.P.R. 1092/1973)

Ai mutilati ed invalidi titolari di pensioni o assegni privilegiati compete un'indennità annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità, non considerando l'indennità integrativa speciale.

L'indennità è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano alla predetta data un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Per gli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria la percezione dell'indennità richiede che non siano possessori di redditi assoggettabili all'IRPEF per un ammontare superiore ad Euro 495,80 annue.

L'indennità speciale è corrisposta, a domanda, dalla sede INPDAP che ha in carico la partita pensionistica, in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno (*la domanda è reperibile presso l'Inpdap*).

Libretti e scontrini ferroviari (D.M. del 27 novembre 1982)

Con il citato decreto interministeriale (*Trasporti/Tesoro*), è stato approvato il nuovo testo della concessione speciale VIII relativa ai viaggi sulle Ferrovie dello Stato dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio.

Il predetto testo ha previsto l'equiparazione dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio ascritti alla 1^a categoria alla qualifica di Grandi Invalidi.

A tale qualifica sono equiparati anche i mutilati ed invalidi ascritti dalla 2^a alla 8^a categoria, purchè provvisti di assegno di incollocabilità o di assegno compensativo.

I libretti ferroviari vengono rilasciati, a domanda, ai grandi invalidi di guerra e di servizio, titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^a categoria, mentre gli scontrini ferroviari vengono rilasciati agli invalidi per servizio, titolari di trattamento pensionistico di 2^a, 3^a e 4^a categoria.

Tali benefici vengono concessi solo a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento pensionistico di privilegio.

Sono previste le seguenti concessioni:

MOD. 37//BIS Libretto ferroviario senza limitazione nel numero dei viaggi, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^a categoria con diritto all'assegno di superinvalidità, che concede anche la possibilità di essere accompagnato da una persona viaggiante gratuitamente. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 5;

MOD. 38//TER Libretto ferroviario senza limitazione nel numero dei viaggi, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 1^a categoria senza diritto all'assegno di superinvalidità. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 5;

MOD. 39 Scontrino ferroviario limitato a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 2^a categoria. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 3;

MOD. 40 Scontrino ferroviario limitato a 2 viaggi di corsa semplice per anno solare, rilasciato ai titolari di trattamento pensionistico privilegiato di 3^a e 4^a categoria. Per questo libretto viene applicata la tariffa ferroviaria agevolata n. 3.

Indennità "una tantum" ai paraplegici (art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 19)

L'indennità viene conferita, a domanda, agli invalidi per servizio, titolari di pensione o assegno privilegiato, affetti dalle invalidità contemplate nella Tabella E, lettera A, n. 2 e lettera A-bis, n. 3 annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi ora Tabella di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), rispettivamente nelle misure di Euro 20.658,28 o 12.991,42.

In caso di decesso del titolare, l'indennità spetta agli aventi diritto.

2.4 Circolari di riferimento

- 129076 del 9 aprile 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza (erogazione del trattamento privilegiato provvisorio in attesa dell'emissione del provvedimento definitivo).
- 227329 del 27 luglio 2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza (speciale gratificazione di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458).
- C.VG. 513/C.S.VIII/1/4/20/83 del 30 maggio 1983 delle Ferrovie dello Stato (libretti ferroviari).
- 32 del 1° aprile 1980 dell'allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze (provvidenze in favore degli invalidi).

2.5 Fac simile domanda di riconoscimento dell'indennità "una tantum" di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

(formato A4 - 1 copia)

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Servizio Amministrativo
III Divisione
Ufficio Pensioni Privilegiate
Viale XXI Aprile 51
00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'indennità per una volta tanto di Euro _____ di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 19.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a in _____ () il _____,
residente in _____ () alla
Via/P.za _____, erede di (1) _____
_____, nato in _____ ()
il _____ affetto da invalidità contemplata nella Tabella E,
Lettera _____, n. ____, annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

CHIEDE

che gli venga riconosciuta l'indennità per una volta tanto nella misura di Euro _____ di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 19. Allega (2) _____.

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Grado, cognome e nome del defunto;

(2) Certificato di morte del titolare.

2.6 Fac simile modello unico di domanda per la pensione privilegiata ordinaria

3 Copie

MODELLO UNICO DI DOMANDA PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

AL _____
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI _____

Indicare l'ultimo Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di appartenenza. Se trattasi di istanze di aggravamento o interdipendenza di infermità o lesioni, indicare il Comando Generale / Servizio Amministrativo / III Divisione.

IL RICHIEDENTE

nome e cognome	
nato/a a	
il	
residente in	
Via	
c.a.p.	

EREDE DI

grado	
nome e cognome del defunto	
nato/a a	
il	
rapporto di parentela	

CHIEDE

PER LE SEGUENTI INFERMITÀ O LESIONI

(da compilare a cura del titolare)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
<i>(barrare la casella interessata)</i>	
<input type="checkbox"/>	A GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER LA CLASSIFICAZIONE (infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio)
<input type="checkbox"/>	B GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO CON CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE (nuove infermità o lesioni)
<input type="checkbox"/>	C GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL SOPRAVVENUTO AGGRAVAMENTO (infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e già valutate ai fini della classificazione)
<input type="checkbox"/>	D GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL NESSO DI INTERDIPENDENZA CON LE SEGUENTI INFERMITA' O LESIONI GIA' RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO:
	1
	2
	3

(da compilare solo nel caso di cui al riquadro B)

PERCHÈ RITIENE CHE LE STESSE SIANO DA RITENERE IN RAPPORTO DI CAUSALITÀ CON IL SERVIZIO PRESTATO IN QUANTO (indicare i fatti di servizio che vi hanno concorso)

Oppure

PER LA SEGUENTE INFERMITÀ LETALE

(da compilare a cura dell'avente diritto per decesso del dipendente)

1	
---	--

<input type="checkbox"/>	GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO <i>(barrare la casella in caso di decesso del dipendente in attività di servizio)</i>
<input type="checkbox"/>	GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL NESSO DI INTERDIPENDENZA CON LE SEGUENTI INFERMITÀ O LESIONI GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO PER LE QUALI IL DIPENDENTE BENEFICIAVA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO <i>(barrare la casella in caso di decesso del dipendente nella posizione di congedo):</i>
1	
2	
3	

E LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA.

ALLEGA:	
<input type="checkbox"/>	Documentazione sanitaria relativa alle predette infermità o lesioni
<input type="checkbox"/>	Certificato necroscopico o scheda di morte ISTAT
<input type="checkbox"/>	Eventuale altra documentazione

(luogo e data) _____ (firma) _____

2.7 Fac simile domanda di libretti o scontrini ferroviari
(formato A4 - 1 copia)

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Servizio Amministrativo
III Divisione
Ufficio Pensioni Privilegiate
Viale XXI Aprile 51
00162 ROMA

Oggetto: Richiesta di (1) _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ (__) il ___ / ___ / _____,
residente in _____ (__) alla Via/P.za
_____ titolare di
pensione privilegiata di (2) _____ categoria, chiede la concessione
indicata in oggetto.

Allega n. 1 fotografia formato 5 x 5 cm. (nel caso di richiesta di libretto ferroviario)

Luogo e data _____

Firma _____

(1) "Libretto ferroviario" oppure "scontrino ferroviario".

(2) Categoria di pensione di cui si è in godimento.

3. Cumulo tra pensioni e altri redditi

3.1 Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro

La pensione è cumulabile con il trattamento economico derivante dallo svolgimento di una nuova attività lavorativa, purché diversa da quella che ha dato luogo alla pensione (art. 139, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Le leggi 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, quarto comma), 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 72) e 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 44), hanno introdotto modifiche alla disciplina del cumulo, già revisionata dall'art. 10 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503.

Inoltre, la legge di riforma 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto regole per il cumulo delle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo con i redditi da lavoro.

a. Pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto

Per i redditi di lavoro autonomo o dipendente cumulabili con la pensione di vecchiaia o quella di anzianità con almeno 40 anni contributivi, la pensione è cumulabile interamente.

Invece, per i redditi di lavoro autonomo cumulabili con la pensione di anzianità con meno di 40 anni contributivi, le quote delle pensioni eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con tali redditi nella misura del 70%. In ogni caso l'importo trattenuto sulla pensione non potrà superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.

Di contro, esiste il divieto di cumulo tra i redditi di lavoro dipendente e la pensione di anzianità con meno di 40 anni contributivi.

Per le suddette pensioni di anzianità con meno di 40 anni contributivi, al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile, la cumulabilità si applica per intero.

Se le retribuzioni dovessero risultare inferiori all'importo della pensione, quest'ultima viene messa in pagamento nella parte eccedente.

Per le pensioni di invalidità, dal 1° gennaio 2001 si applicano le stesse regole valedoli per le pensioni di anzianità e per i trattamenti liquidati

anteriormente a tale data permangono le previgenti discipline, se più favorevoli.

In deroga a tali regole generali, la citata L. 289/2002 ha previsto che i pensionamenti di anzianità aventi decorrenza 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se, all'atto del pensionamento, l'interessato possa vantare il doppio requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed un'età di 58 anni.

Tale disposizione, in presenza dei requisiti, è applicabile anche ai trattamenti di invalidità aventi decorrenza 1° gennaio 2003, con esclusione dell'inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995.

b. Pensioni liquidate con il sistema contributivo

La pensione di vecchiaia con i redditi di lavoro dipendente non è cumulabile, mentre con quelli di lavoro autonomo è cumulabile nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino alla concorrenza con i redditi stessi.

3.2 Casi di esclusione dal divieto di cumulo

L'informativa n. 10 datata 14 febbraio 2003 della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici dell'INPDAP cita dei dettagliati casi in cui non opera il divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici con le attività lavorative.

In particolare, sono esclusi dal divieto i compensi percepiti dai pensionati che svolgono le seguenti funzioni o attività:

- giudice tributario, quale membro delle relative commissioni (art. 13 del D.L.vo 545/1992, come modificato dall'art. 86 della L. 342/2000);
- giudice di pace (art. 11 della L. 374/1991 come modificata dalla L. 673/1994);
- giudice onorario aggregato, per le indennità di cui all'art. 8 della L. 276/1997;
- attività socialmente utili, nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, quinto comma, del D.L.vo 503/1992);

- amministratori locali, per le indennità previste dall'art. 82, primo e secondo comma, del D.L.vo 267/2000;
- cariche pubbliche elettive.

Inoltre, tra le casistiche più ricorrenti, è permesso il cumulo ai percettori di pensioni di invalidità con i redditi da lavoro se:

- svolgono attività dipendente o autonoma con un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (art. 20, quinto comma del D.P.R. 488/1968, come sostituito dall'art. 20, L. 153/69 e dall'art. 23-*quater* della L. 485/1972);
- la pensione risulta a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale e gli importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta delle persone fisiche (art. 10, secondo comma, D.L.vo 503/92);
- assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare (art. 10, secondo comma, D.L.vo 503/1992). Nel caso di superamento nell'anno delle 50 giornate di lavoro, anche se con diversi contratti a termine, la non cumulabilità opera per la totalità delle giornate lavorate.

3.3 Riduzione delle pensioni di reversibilità in presenza di altri redditi

Se il titolare della pensione di reversibilità percepisce altri redditi, il trattamento subisce le seguenti riduzioni:

- 25% qualora il reddito annuo sia superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 40% qualora il reddito annuo sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS;

- 50% qualora il reddito annuo sia superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento minimo INPS è un'integrazione della pensione se questa è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale e viene stabilita di anno in anno dalla legge.

Nel calcolo del reddito annuo, il titolare del trattamento di reversibilità deve tener presente che non costituisce reddito:

- la pensione di reversibilità;
- la competenza arretrata soggetta a tassazione separata;
- il trattamento di fine rapporto (TFR), compresa l'indennità di buonuscita;
- quello derivante dalla casa di proprietà in cui si abita.

Le predette riduzioni non si applicano nel caso in cui nel nucleo familiare del titolare della pensione di reversibilità vi siano figli minori o altri soggetti beneficiari del trattamento.

3.4 Circolari di riferimento

- Informativa n. 10 del 14 febbraio 2003 della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici dell'INPDAP (ulteriori disposizioni rispetto all'informativa n. 4).
- Informativa n. 4 del 23 gennaio 2003 della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici dell'INPDAP (disposizioni dell'art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

4. Pensione ai superstiti

4.1 Estensione della disciplina ai regimi previdenziali

L'art. 1, comma 41, della L. 335/1995 estende, a decorrere dal 17 agosto 1995, la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, gestita dall'INPS, a tutti i regimi previdenziali e, quindi, anche alla gestione pensionistica statale amministrata dall'INPDAP.

L'art. 2, comma 13, della stessa legge ha poi stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 1995, nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, infermità o morte, debba essere estesa alle forme esclusive dell'A.G.O. anche la disciplina riguardante l'integrazione al minimo prevista per il regime INPS.

Trattasi di pensioni liquidate secondo il calcolo retributivo o misto, restando preclusa l'applicazione dell'integrazione al minimo alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (art. 1, comma 16).

4.2 Tipologie di trattamenti previdenziali ai superstiti

<i>Riversibilità ordinaria</i>	se il dipendente, al momento del decesso, era in godimento di trattamento pensionistico ordinario;
<i>Indiretta ordinaria</i>	se il dipendente, al momento del decesso, era in servizio ed aveva maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio, ovvero un'anzianità complessiva utile di 15 anni, di cui almeno 12 di servizio effettivo;
<i>Riversibilità privilegiata</i>	se il dipendente, deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento al trattamento pensionistico, era in godimento di pensione privilegiata;

<i>Indiretta privilegiata</i>	se il dipendente sia deceduto in servizio e per causa di servizio e possa vantare almeno 1 giorno di servizio;
<i>Inabilità reversibile</i>	se il dipendente, al momento del decesso, era in godimento di pensione di inabilità; se sia stato riconosciuto successivamente al decesso del dipendente lo stato di inabilità
<i>Inabilità indiretta</i>	<i>(la domanda di riconoscimento dell'inabilità andava presentata dal titolare anteriormente al decesso).</i>

4.3 Destinatari del trattamento (in ordine di diritto)

<i>Coniuge</i>	non è richiesta alcuna condizione per la percezione del trattamento;
<i>Coniuge separato</i>	deve essere in possesso dell'assegno di divorzio (alimentare) e non deve aver contratto nuove nozze;
<i>Coniuge divorziato in mancanza del coniuge superstite</i>	deve essere in possesso dell'assegno di divorzio (alimentare) e non deve aver contratto nuove nozze. Inoltre il dipendente deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 (<i>data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74</i>) e la data di inizio del suo rapporto assicurativo deve essere anteriore alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
<i>Coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite</i>	devono ricorrere i requisiti di cui alla precedente riga, inoltre si ha diritto al trattamento di pensione solo su specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato;

<i>Figli ed equiparati</i>	devono essere a carico del genitore, minori a 18 anni di età o studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età o studenti universitari non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a carico del defunto;
<i>Genitori</i>	in mancanza del coniuge e dei figli o se agli stessi non spetta la pensione, purché abbiano compiuto 65 anni di età, non siano titolari di pensione (con esclusione di alcune categorie elencate nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato all'informativa INPDAP n. 10 del 16 febbraio 2000) e siano a carico del defunto;
<i>Fratelli e sorelle</i>	in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori o se agli stessi non spetta la pensione, purché celibi o nubili, inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto.

Sono equiparati ai figli legittimi e naturali:

- i figli adottivi e quelli affiliati del defunto;
- i figli naturali non riconoscibili dal defunto, ai quali forniva mantenimento o alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal defunto che nella successione del genitore abbiano ottenuto il riconoscimento all'assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del defunto;
- i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal coniuge del defunto;
- i figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
- i figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di decesso del dipendente, erano coniugati.

4.4 Misura del trattamento

SUPERSTITI	PERCENTUALI
Coniuge o Orfano	60%
Coniuge con un Orfano	80%
Coniuge con due Orfani	100%
Coniuge con tre Orfani	100%
Coniuge con quattro o più Orfani	100%
Orfano solo	60%
Orfano minore, studente o inabile dal 17 agosto 1995	70%
Due Orfani	80%
Tre o più Orfani	100%
Genitori Fratelli-Sorelle	15% (ciascuno)

4.5 Circolari di riferimento

- 100380 del 29 marzo 2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
- 187882 del 28 settembre 1995 dell'allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Indennità di buonuscita

5.1 Riscatto dei servizi

Il personale che possa far valere servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, può presentare domanda di riscatto all'INPDAP per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che ne cura l'istruttoria (*i modelli della domanda sono reperibili presso i Reparti Tecnici Logistici Amministrativi del Corpo e presso le sedi territoriali dell'INPDAP*).

Il riscatto può essere esercitato in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato nella misura determinata dall'INPDAP.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, in attività di servizio e per il personale trattenuto o richiamato, entro il 90° giorno dalla data di cessazione da tali posizioni (*nell'ipotesi in cui sia stata liquidata l'indennità di buonuscita per il precedente servizio, non sono ammesse ulteriori domande di riscatto*).

Entro 90 giorni l'INPDAP provvede all'emissione della delibera di riscatto e dalla data di notifica l'interessato entro i 90 giorni successivi dovrà esprimere la rinuncia, altrimenti il suo silenzio sarà interpretato dall'Amministrazione come accettazione.

Il numero delle rate corrisponde al numero dei mesi riscattati, ma la durata dei pagamenti rateali non potrà essere superiore a 180 mesi.

Il diritto al riscatto si prescrive entro 5 anni dalla data di insorgenza del diritto.

I servizi ed i relativi aumenti riscattabili sono i seguenti:

- servizio di pre-ruolo (dalla data di arruolamento alla data di nomina al grado);
- aumenti per campagne di guerra, per servizi di confine, volo, navigazione e di un quinto per L. 284/1977;
- eventualmente, servizio militare di leva.

Inoltre è possibile riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, anche se il relativo diploma non costituisce condizione necessaria per l'ammissione in servizio o per lo sviluppo di carriera.

5.2 Indennità di buonuscita

Il personale in servizio al 31 dicembre 2000 che non ha optato per il trattamento di fine rapporto (TFR), all'atto della cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, consegue il diritto all'indennità di buonuscita se ha compiuto almeno 1 anno di iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito della Gestione Enpas dell'INPDAP.

La domanda viene presentata unitamente alla documentazione del congedo.

La reinscrizione al Fondo per un biennio continuativo, dà diritto anche alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita precedentemente percepita, sulla base dell'ultimo stipendio, se più favorevole per l'interessato rispetto al supplemento di buonuscita.

La reinscrizione di periodi inferiori, comunque non meno di un anno continuativo, dà diritto al supplemento di buonuscita.

L'iscrizione a tale Fondo è obbligatoria e decorre dalla data di nomina a grado di finanziere e per gli ufficiali dalla data di nomina a sottotenente.

Il personale che presta servizio di complemento non viene iscritto al Fondo, fatta eccezione per quello trattenuto o richiamato ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371 e successive modificazioni, 26 giugno 1965, n. 808 e 5 giugno 1951, n. 376, art. 10, ultimo comma (*art. 1 del D.P.R. 1032/1973*).

In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'indennità spetta, nell'ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di coniuge ed orfani minorenni, spetta per intero al coniuge, mentre se gli orfani sono maggiorenni o minorenni, di cui il coniuge abbia la rappresentanza legale, spetta al 60 % al coniuge se con 1 orfano e la differenza del 40% all'orfano. In caso di più orfani, le percentuali si invertono.

In caso di morte del dipendente dopo il collocamento in congedo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.

Il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di cinque anni.

5.3 Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il passaggio dall'indennità di buonuscita, concessa ai dipendenti pubblici, al trattamento di fine rapporto (TFR), già previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per il settore privato, è stato introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, a far tempo dal 1° gennaio 1996.

Con successive leggi 27 dicembre 1997, n. 449 e 23 dicembre 1998, n. 448, sono state date ulteriori disposizioni normative al fine di completare il progetto della riforma del sistema assistenziale pubblico, rimandando alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità attuative del nuovo sistema.

Poiché non risultano costituiti i fondi per la previdenza complementare e mancano le modalità attuative per la trasformazione dell'indennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto, il nuovo regime al momento è ancora nella fase progettuale.

Si riepilogano di seguito le indicazioni fornite dall'INPDAP sul TFR per i dipendenti pubblici:

- i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 saranno assoggettati esclusivamente al regime del TFR;
- i dipendenti che risultano in servizio al 31 dicembre 2000, possono optare per il TFR, aderendo contestualmente alla destinazione di una quota pari all'1,5% della ritenuta operata dall'amministrazione ai fini del trattamento alla previdenza complementare (*il passaggio al TFR per questi soggetti entrerà in vigore solo quando aderiranno al fondo pensionistico complementare e l'indennità di buonuscita maturata sino a quel momento, calcolata con il precedente sistema dell'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni utili di servizio, verrà travasata nel nuovo sistema come primo accantonamento*);
- in caso di morte del lavoratore, va a favore del coniuge, dei figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado (*fanno eccezione le diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto*);
- per ciascun anno di servizio, si accantona a favore del dipendente una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e tali accantonamenti, con esclusione della quota maturata nell'anno, vengono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso fisso pari all'1,5% e al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente;

- le anticipazioni di somme sono previste nella disciplina del TFR, ma non sono al momento applicabili al personale del pubblico impiego. L'armonizzazione dei due regimi (*pubblico e privato*) nella specifica materia delle anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto;
- la prestazione si ottiene con la richiesta dell'interessato.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione del rapporto di lavoro che abbia avuto la durata di almeno 15 giorni nell'arco di un mese.

L'INPDAP è tenuto a corrispondere il trattamento entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, se questa avviene per limiti di età, anzianità, inabilità o decesso, ovvero entro 270 giorni per altre cause.

In caso di ritardato pagamento, l'INPDAP è tenuto a corrispondere gli interessi di mora.

5.4 Circolari di riferimento

- 7 del 10 aprile 2003 dell'INPDAP (diritto al TFR, conclusione del procedimento e interessi di mora).
- 11 del 12 marzo 2001 dell'INPDAP (chiarimenti sull'indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto).
- 17 del 31 marzo 1998 dell'INPDAP (riscatto della laurea).
- 58 del 11 ottobre 1996 dell'INPDAP (divieto di riscatto se risulti liquidata la buonuscita).

**5.5 Fac simile della domanda ai fini dell'indennità di buonuscita
(formato A4 – 2 copie)**

INTESTAZIONE

OGGETTO: Domanda di riliquidazione/liquidazione dell'indennità di buonuscita
INPDAP del _____,
nato a _____ (___) il _____.
Codice fiscale _____.

ALL'I.N.P.D.A.P. – SEDE PROVINCIALE DI _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ (___)
il _____ in data _____ sarà collocato in congedo _____
_____.

CHIEDE

a codesto Istituto la riliquidazione/liquidazione dell'indennità di buonuscita
spettantegli.

Dichiara di eleggere domicilio a _____ (___), via _____
_____, nr. _____ C.A.P. _____.

(eventuale)

Chiede, altresì, di volergli accreditare il relativo mandato di pagamento sul c/c
bancario

nr. _____, intestato _____ presso
_____ cod. ABI _____
cod. CAB _____.

IN FEDE

N.B. In caso di decesso dell'iscritto l'istanza, da presentarsi a cura del coniuge o di altro
avente diritto, sarà integrata da copia della dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà
contenente, tra l'altro, l'indicazione di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari (compreso
l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale di ciascuno).

6. Equo indennizzo

6.1 Equo indennizzo

L'equo indennizzo, esteso ai militari del Corpo con legge 23 dicembre 1970, n. 1094 (art. 1), ai sensi del combinato disposto dei DD.PP.RR. 3 maggio 1957, n. 686 (art. 48) e 29 ottobre 2001, n. 461 (art. 2), rappresenta il beneficio volto a risarcire il dipendente, o l'avente diritto in caso di morte, che abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica riconducibile ad una infermità o lesione contratta in servizio e per causa di esso, ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A o alla Tabella B, annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (*riportate nel testo*).

Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle.

L'istruzione delle pratiche relative all'equo indennizzo ha inizio con l'accertamento dei seguenti presupposti giuridici, posti alla base del diritto per la concessione del beneficio:

- l'esistenza di un'infermità o lesione riportata nell'espletamento del servizio e la sua dipendenza da causa di servizio;
- la menomazione "permanente" dell'integrità fisica, attribuibile alla predetta infermità o lesione.

6.2 Termini di presentazione della domanda

È stato predisposto un modello contestuale di domanda per gli accertamenti sanitari e l'equo indennizzo, che non è da ritenere vincolante per il richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 461/2001, la domanda di:

- **accertamento della dipendenza da causa di servizio** va presentata entro 6 mesi dalla data in cui si è venuti a conoscenza dell'infermità (primo comma);
- **equo indennizzo**, se non contestuale a quella di accertamento, va presentata entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ovvero entro

10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Amministrazione che la pratica è stata inviata al Comitato di verifica per il parere di merito (terzo comma). In caso di morte del dipendente, entro 6 mesi dal decesso da parte degli eredi (quinto comma).

Se viene riscontrato un aggravamento dell'infermità, è possibile chiedere la revisione dell'equo indennizzo, per una sola volta ed entro 5 anni dalla data di notifica del decreto di concessione dell'equo indennizzo (art. 14, quarto comma).

6.3 Misura del trattamento

Per la misura dell'equo indennizzo, bisogna far riferimento alle tabelle A e B annesse al citato D.P.R. 834/1981.

TABELLE		
Tabella	Categoria	Misura
A	1 [^]	2 volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda
A	2 [^]	92% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	3 [^]	75% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	4 [^]	61% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	5 [^]	44% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	6 [^]	27% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	7 [^]	12% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
A	8 [^]	6% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.
B		3% dell'importo stabilito per la 1 [^] ctg.

Sugli importi di equo indennizzo spettano gli interessi legali in caso di ritardo nella liquidazione del trattamento rispetto le tempistiche previste.

6.4 Circolari di riferimento

- 387500 del 20 novembre 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza (modello unico domanda di accertamenti sanitari ed equo indennizzo).
- 21229 del 21 gennaio 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza (prime disposizioni sul D.P.R. 461/2001).

6.5 Fac simile modello unico di domanda per accertamenti sanitari ed equo indennizzo (2 copie)

MODELLO UNICO PER LA RICHIESTA DI	
<input type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO O DELL'AGGRAVAMENTO DI INFERMITA' O LESIONE (ANCHE IN CASO DI MORTE)
<input type="checkbox"/>	EQUO INDENNIZZO
<p>Barrare l'ipotesi che ricorre, tenendo presente che le richieste di cui sopra, per effetto dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 461/2001, possono essere contestuali.</p> <p>Se non contestuale la domanda di equo indennizzo può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Amministrazione che la pratica è stata inviata al Comitato di verifica per il parere di merito sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione (art. 2, terzo comma, del D.P.R. 461/2001); - entro sei mesi dalla notifica del Decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione (art. 2, sesto comma, del D.P.R. 461/2001); - entro sei mesi dal decesso (art. 2, quinto comma, del D.P.R. 461/2001), da parte degli eredi. 	

AL COMANDO
<hr/> DELLA GUARDIA DI FINANZA DI <hr/>
<p>Per il personale in servizio verrà indicato il Comando di appartenenza. Per il personale in congedo o deceduto l'ultimo Comando di appartenenza.</p>

INDICARE SE TRATTASI DI MILITARE IN SERVIZIO
O IN CONGEDO
BARRARE LA CASELLA SE DECEDUTO

IL RICHIEDENTE

nome e cognome	
nato/a a	
Il	
residente in	
via	
c.a.p.	

EREDE DI

grado	
nome e cognome del defunto	
nato/a a	
Il	
grado di parentela (vedova, orfano od altro collaterale avente diritto)	

CHIEDE

<input type="checkbox"/>	L'ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE SEGUENTI INFERMITÀ O LESIONI (indicare specificatamente la natura / art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
RISCONTRATE IN DATA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> come risulta dall'allegata documentazione sanitaria	
CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DEL TITOLARE IN DATA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

OPPURE

<input type="checkbox"/>	<p>L'ACCERTAMENTO DELL'AGGRAVAMENTO DELLE SEGUENTI INFERMITÀ O LESIONI (se non contestuale anche la revisione dell'equo indennizzo già concesso deve essere richiesta entro 5 anni dalla notifica del Decreto di liquidazione del beneficio / art. 14, quarto comma, del D.P.R. 461/2001).</p>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
<p>GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO CON DECRETO DIRIGENZIALE NUMERO <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> DEL <input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>ED ASCRITTE ALLA TABELLA <input type="checkbox"/> (indicare tabella A o B) CON VERBALE DELLA CMO DI <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> NUMERO <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>DEL <input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.</p> <p style="text-align: center;">Oppure</p> <p>GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO CON DECRETO DIRIGENZIALE NUMERO <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> DEL <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>E NON ASCRITTE AD ALCUNA TABELLA (se non contestuale la richiesta di equo indennizzo deve essere presentata entro 6 mesi da quando si è verificata la menomazione / art. 2, comma 6, del D.P.R. 461/2001)</p> <p>RISCONTRATE IN DATA <input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> come risulta dall'allegata documentazione sanitaria</p> <p>CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DEL TITOLARE IN DATA <input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.</p>	

<input type="checkbox"/>	E LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE / REVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
--------------------------	---

IN QUANTO RITIENE CHE LE SUDETTE INFERMITÀ, LESIONI O MORTE SIANO DA RITENERE IN RAPPORTO DI CAUSALITÀ CON IL SERVIZIO PRESTATO VISTO CHE (indicare i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio / art. 2, primo comma, del D.P.R. 461/01)

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:	
<input type="checkbox"/>	Documentazione sanitaria attestante la riscontrata o aggravata infermità o lesione
<input type="checkbox"/>	Certificato di morte
<input type="checkbox"/>	Scheda necroscopica mod. ISTAT o cartella clinica di ricovero con decesso
<input type="checkbox"/>	Eventuale altra documentazione

<input type="checkbox"/>	SI CONCEDE IL CONSENSO PER LA TRATTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI
--------------------------	--

Ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. 461/2001 l'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia.

(luogo e data)

(firma)

Si attesta che la suddetta domanda è stata presentata in data _____ e presa in carico al n. _____ del _____ nel registro di protocollo.

Timbro e firma

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 50 DEL D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

(Da compilare ogni volta che viene richiesta la liquidazione dell'equo indennizzo, anche se con domanda contestuale)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
SOPRA GENERALIZZATO/A, A MENTE DELL'ART. 50, SECONDO
COMMA, DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957, N. 686, DICHIARA DI NON
AVER PERCEPITO ALCUN COMPENSO, IN VIRTÙ DI ASSICURAZIONI
A CARICO DELLO STATO O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
A CAUSA DELLE PREDETTE INFERMITÀ PER LE QUALI CHIEDE LA
CONCESSIONE DELL'EQUO INDENIZZO.

(luogo e data)

(firma)

DICHIARAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
(ART.13 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367)

(Da compilare ogni volta che viene richiesta la liquidazione dell'equo indennizzo, anche se con domanda contestuale)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ SOPRA
GENERALIZZATO/A, DICHIARA DI VOLER RISCUOTERE L'IMPORTO
SPETTANTE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO,
EVENTUALMENTE SUPERIORE AD EURO 4.131,66, CON LA
SOTTOELENCATATA MODALITÀ DA ME COMPLETATA:

CONTO CORRENTE BANCARIO N. □□□□□□□□□□□□□□
ABI □□□□□ CAB □□□□□
DELLA BANCA _____

CONTO CORRENTE POSTALE N. □□□□□□□□□□□□□□
DELL'UFFICIO POSTALE DI _____
AGENZIA N. _____

VAGLIA CAMBIARIO

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE □□□□□□□□□□□□□□□□

CON LA PRESENTE INOLTRE SI IMPEGNA A COMUNICARE
EVENTUALI VARIAZIONI DEI DATI E DELLE NOTIZIE SOPRA
RIPORTATE.

(luogo e data)

(firma)

VISTO per l'autenticità delle suddette firme

7. Benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

7.1 Diritto e competenze

Speciali benefici spettano al personale che subisce ferite o lesioni a causa di atti di terrorismo o propri della criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero ai superstiti in caso di perdita della vita.

Con il Regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sono state riunite e coordinate le disposizioni di legge che nel tempo hanno previsto benefici a favore delle predette categorie (*leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407*).

Inoltre, con legge 22 dicembre 1999, n. 512 è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

I presupposti per l'acquisizione del diritto ai benefici si sostanziano:

- nel documentato rapporto, redatto dal Comando di Corpo presso il quale il dipendente prestava servizio, sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante;
- nella valutazione della competente Commissione Medica Ospedaliera sul nesso causale tra l'evento e l'esito sanitario e sulla percentuale di invalidità riconosciuta;
- nel parere espresso dal Prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento.

Anche un'apposita commissione consultiva istituita presso il Ministero degli Interni esprime il proprio parere al riguardo, prima che il Dicastero adotti le conseguenti decisioni.

Ai fini del diritto ai superstiti dei benefici di natura economica, si considera il seguente ordine delle persone a carico del defunto (art. 13 del D.P.R. 510/1999):

- coniuge e figli;
- figli, in mancanza del coniuge o se lo stesso non abbia diritto al beneficio;
- genitori, fratelli e sorelle conviventi;
- soggetti conviventi a carico del defunto negli ultimi tre anni precedenti l'evento e conviventi *more uxorio*.

Il procedimento si attiva d'ufficio per i dipendenti pubblici (art. 3, secondo comma).

All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio provvede il Ministero dell'Interno, mentre per i benefici correlati al trattamento pensionistico, alle esenzioni fiscali ed ai benefici di guerra provvede l'Amministrazione.

Per i restanti benefici, provvedono le amministrazioni competenti.

7.2 Invalidità permanente

Coloro che, a causa delle ferite o lesioni, subiscono una invalidità permanente, beneficiano delle seguenti prestazioni:

- speciale elargizione fino ad Euro 77.468,53;
- assegno vitalizio mensile di Euro 258,23, soggetto a perequazione automatica e non reversibile, in caso di invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (*l'assegno ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche*);
- esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, anche se rivolta a malattie non conseguenti agli eventi criminosi;
- borse di studio riservate agli invalidi e ai figli delle vittime del terrorismo che frequentino scuole elementari e secondarie, inferiori o superiori, ovvero corsi universitari;
- speciale assistenza economica per sé e per i figli per la frequenza di corsi di scuola secondaria superiore o universitaria fino al conseguimento dei relativi diplomi;

- agevolazioni fiscali e particolare integrazione del trattamento pensionistico;
- agevolazioni per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici e aziende private;
- riserva di posti per ogni livello e qualifica, anche se svolgano già attività lavorativa;
- applicazione dei benefici di guerra per gli atti di terrorismo consumati in Italia, in quanto compatibili con la L. 407/1998.

7.3 Perdita della vita

Ai superstiti di coloro che, a causa delle ferite o lesioni riportate in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subiscono la perdita della vita, spettano le seguenti prestazioni:

- speciale elargizione fino ad Euro 77.468,53;
- assegno vitalizio mensile di Euro 258,23, soggetto a perequazione automatica e non reversibile, per le vittime delle sole azioni terroristiche (*l'assegno ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche*);
- trattamento speciale pari a due annualità della pensione di reversibilità attribuita ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico (*il trattamento non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF*);
- applicazione dei benefici di guerra per gli atti di terrorismo consumati in Italia, in quanto compatibili con la L. 407/1998;
- possibilità di assunzione anche se svolgano già attività lavorative;
- borse di studio riservate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo che frequentino scuole elementari e secondarie, inferiori o superiori, ovvero corsi universitari;
- speciale assistenza economica agli orfani per la frequenza di corsi di scuola secondaria superiore o universitaria fino al conseguimento dei diplomi.

8. Contenzioso

8.1 Contenzioso amministrativo

Nella materia del contenzioso, l'interessato può impugnare i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ritenuti illegittimi in modo gerarchico o giurisdizionale.

Il primo considera il ricorso all'autorità di vertice dell'amministrazione (Guardia di Finanza o INPDAP) che ha adottato l'atto che si vuole impugnare, mentre il secondo riguarda il ricorso da proporre all'organo giurisdizionale (Tribunale Amministrativo Regionale o Corte dei Conti) la cui competenza di giudizio verte sui provvedimenti di interesse regionale.

Nel caso di ricorso gerarchico, l'autorità di vertice dell'amministrazione sopra indicata decide in primo grado ed è possibile proporre appello con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Invece, nel caso di ricorso giurisdizionale, il giudice amministrativo è formato dai Tribunali Amministrativi Regionali in primo grado e dal Consiglio di Stato in appello.

Misure dirette a rendere più veloce il processo amministrativo ed accrescerne l'efficacia, sono state introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

8.2 Normativa di riferimento

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368; legge 21 luglio 2000, n. 205.

8.3 Tipologie dei ricorsi

MATERIA	TIPOLOGIE DI RICORSI		
EQUO INDENNIZZO RISCATTI INPDAP INDENNITÀ DI BUONUSCITA	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Va proposto entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento	Ricorso al Consiglio di Stato Va proposto entro 60 giorni dalla ricevuta notificazione della decisione del TAR	
	Ricorso Gerarchico Va proposto entro 30 giorni all'autorità di vertice dell'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato dalla data di notifica	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Va proposto entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento gerarchico o di silenzio-rifiuto (si considera tale dopo 90 giorni dal ricorso)	Ricorso al Consiglio di Stato Va proposto entro 60 giorni dalla ricevuta notificazione della decisione del TAR
		Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Va proposto, in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento gerarchico o di silenzio-rifiuto (si considera tale dopo 90 giorni dal ricorso)	
PENSIONE RICONGIUNZIONE SERVIZI POSIZIONE ASSICURATIVA	Ricorso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti Si può proporre in qualsiasi momento (<i>Corte Costituzionale, n. 8 del 15 gennaio 1976</i>) nella sola materia pensionistica, dalla data di notifica dell'atto impugnato	Ricorso alla Sezione Centrale della Corte dei Conti Le sentenze delle Sez. Regionali della Corte dei Conti possono essere appellate, solamente per motivi di diritto (anche i vizi di difetto o di contraddittorietà della motivazione sono errori di diritto), entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero entro 1 anno dalla sua pubblicazione (deposito in segreteria)	

8.4 Impugnazione delle sentenze per revocazione

Ai sensi dell'art. **395** del Codice di Procedura Civile, le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Ai sensi dell'art. **396** del Codice di Procedura Civile, le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

9. Normativa di riferimento

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 27.

1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
- 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

Art. 36.

3. I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti o alcune di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.

Art. 37.

1. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.
2. La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.
3. L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.
4. Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso terzo dell'art. 36.
5. I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.
6. Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunciato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 44.

2. Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

Art. 52.

1. Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.

Art. 99.

1. Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relativo supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

Art. 100.

1. Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione.
2. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole.

Art. 117.

1. Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (*la tabella è stata sostituita, per le infermità dipendenti da causa di servizio di guerra, dalle tabelle A e B allegate al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491 e poi da quelle corrispondenti allegate alla L. 10 agosto 1950, n. 648*), o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (*articolo abrogato*);

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto (*articolo abrogato*).

2. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

3. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 120.

1. Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per i sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

2. Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vicebrigadiere dei carabinieri; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri.

3. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

Legge 10 agosto 1950, n. 648.
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

TABELLA A
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile

PRIMA CATEGORIA

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.

21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

SECONDA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da iscriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai nn. 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata, si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano iscriversi al n. 22 della prima categoria.

14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.

3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2 a 1/4 della normale.
- 1-b/s. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

SESTA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

SETTIMA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici né gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotalarica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

OTTAVA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza di occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4 della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici né gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio (Vedasi tabella B, n. 17).

TABELLA B

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B

a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione «assoluta, totale, completa» applicata alla perdita di organi o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi si sia perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'iscrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende la infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che

si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
"	7,5	"	V = 5/7,5	"	V = 2/3	
"	10	"	V = 5/10	"	V = 1/2	
"	15	"	V = 5/15	"	V = 1/3	
"	20	"	V = 5/20	"	V = 1/4	
"	30	"	V = 5/30	"	V = 1/6	
"	40	"	V = 5/40	"	V = 1/8	
"	50	"	V = 5/50	"	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza, non più costante ma variabile, a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia $V = 1/25$.

Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - l'acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ($V =$ dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 48. Concessione.

1. L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (*per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato*), è concesso all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Legge 2 aprile 1968, n. 482.

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Art. 1. Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.

2. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
**Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.**

Art. 20.

1. Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (*abrogato dall'art. 41 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488*). Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
2. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
5. I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.
6. Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione.

Art. 21.

1. Per l'applicazione del precedente art. 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato art. 20, e di versarla all'istituto nazionale della previdenza sociale.
2. L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.
3. Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna

settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.

**Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.**

Art. 1.

1. Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.**

Capo I. Ricorso gerarchico.

Art. 1. Ricorso.

1. Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

2. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

3. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 2. Termine - Presentazione.

1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 3. Sospensione dell'esecuzione.

1. D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 4. Istruttoria.

1. L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

3. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 5. Decisione.

1. L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto, salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

2. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6. Silenzio.

1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II. Ricorso in opposizione.

Art. 7. Procedimento.

1. Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

Capo III. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 8. Ricorso.

1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Art. 9. Termine / Presentazione.

1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

4. Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Art. 10. Opposizione dei controinteressati.

1. I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

Art. 11. Istruttoria del ricorso / Richiesta di parere.

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Art. 12. Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
4. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

Art. 13. Parere su ricorso straordinario.

1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
 - a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
 - b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
 - c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
 - d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Art. 14. Decisione del ricorso straordinario.

1. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.
3. Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
4. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Art. 15. Revocazione.

1. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile (*citato nel testo*).
2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile (*citati nel testo*), il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Titolo I. Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 1.

1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
3. Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia,

Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'art. 52.

4. Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

5. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.

Art. 2.

1. Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli artt. 1 e 4 del Testo Unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Art. 3.

1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e dagli enti pubblici a carattere ultraregionale.

2. Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

3. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Art. 4.

1. Nelle materie indicate negli artt. 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Titolo III. Norme di procedura.

Art. 19.

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.
2. Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Art. 20.

1. Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
2. Se siano interessate più persone il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli interessati, che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.
3. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
4. Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 21.

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*circa il diritto di accesso*), può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

- 2.** Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
- 3.** La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
- 4.** L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
- 5.** Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
- 6.** Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
- 7.** Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
- 8.** Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili, il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
- 9.** Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della

sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

10. In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

11. Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

12. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

13. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

14. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

15. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.

Art. 21-bis.

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non

superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal secondo comma.

Art. 22.

1. Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli artt. 37 del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (*nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni*).

2. Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

3. Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

Art. 23.

1. La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

2. Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

3. Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

4. Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

5. Il Presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

6. L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

7. Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

8. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

9. Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

10. Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.

Art. 24.

1. La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile (*riguardano l'interruzione del processo*), in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

2. Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.

Art. 25.

1. I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

Art. 26.

1. Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

2. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

3. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

4. Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

6. Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

7. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.

Art. 28.

1. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli artt. n. 395 e 396 del codice di procedura civile (*citare nel testo*).

2. Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile (*il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti*).

3. Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 21, commi settimo

e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

4. Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

5. In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.

Art. 29.

1. Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

4. Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'art. 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

Art. 30.

1. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

2. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.

3. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 41 del codice di procedura civile (*riguarda il ricorso per difetto di giurisdizione*). La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 31.

1. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

2. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

3. L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

4. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

5. Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria

delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.

6. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

7. Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

8. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

9. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

10. Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

11. Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

Art. 32.

1. Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'art. 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'art. 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

2. Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

3. La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

4. Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Art. 33.

1. Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

2. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

3. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che l'esecuzione sia sospesa.

4. Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

5. Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Art. 34.

1. Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o l'esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

2. In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Art. 35.

1. Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

2. Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

3. In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

4. In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.

Art. 36.

1. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'art. 396 del codice di procedura civile (*citato nel testo*), e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 1. Dipendenti statali.

1. I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
2. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.
3. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
 - ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni (*articoli abrogati*);
 - ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808 (*riguarda gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili*);
 - ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 (*riguarda gli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie o di cancellerie presso i Tribunali militari*);
 - vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
4. Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 3. Indennità spettante al dipendente.

1. L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessa dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.
2. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
3. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
4. All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.

Art. 14. Disposizioni generali.

1. Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Art. 15. Servizi e periodi riscattabili.

1. I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

2. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

3. Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.

4. Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 38. Base contributiva.

1. La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

- indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
- indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
- assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;
- assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

2. Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 41. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.

1. L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 52. Diritto al trattamento normale.

1. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
2. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 53. Base pensionabile.

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
 - a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
 - b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
 - c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
2. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
3. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.

Art. 54. Misura del trattamento normale.

1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

Art. 57. Richiamo in servizio di militari pensionati.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.
2. Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
3. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.

Art. 67. Misura della pensione privilegiata dei militari.

1. Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
2. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 68. Assegno rinnovabile per i militari.

1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione

e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della Tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla Tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della Tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

4. La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla Tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), e fruente per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 69. Indennità per una volta tanto per i militari.

1. Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

2. È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*). Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla Tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della Tabella A.

Art. 88. Misura della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare.

4. L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Art. 99. Indennità integrativa speciale.

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
2. Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.
3. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
4. L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.
5. La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.
6. L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.

Art. 100. Assegno di superinvalidità.

1. Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non reversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

lettera A	annue	lire 984.000
lettera A-bis	annue	lire 840.000
lettera B	annue	lire 667.400
lettera C	annue	lire 412.900
lettera D	annue	lire 384.000
lettera E	annue	lire 344.600
lettera F	annue	lire 264.100
lettera G (54/a)	annue	lire 227.400

Art. 104. Assegno di incollocabilità.

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), e che siano incollocabili

ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E, lettera g), della legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi iscritti alla prima categoria.

3. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono iscritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni (*gli importi sono assoggettati nel tempo a continui aggiornamenti*). Lo assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

4. Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 106. Aumento di integrazione.

1. Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

3. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

4. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

5. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

6. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

8. I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi.

9. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

107. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

1. Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella Tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	lire 184.000
lettera A-bis, n. 1	lire 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3	lire 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo	lire 51.500
lettera B	lire 45.000
lettera C	lire 40.000
lettera D	lire 35.000
lettera E	lire 30.000
lettera F	lire 25.000
lettera G	lire 20.000

3. I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

4. In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

5. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.

6. L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

7. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

8. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

9. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993 (*riporta lo stesso testo che segue*), nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.

Art. 108. Assegno di cura.

1. A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non reversibile nella misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*).

Art. 109. Assegno per cumulo di infermità.

1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*).

2. Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non reversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella F-1.

3. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

4. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

5. Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla Tabella F.

Art. 111. Indennità speciale annua.

1. Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99.

2. L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 960.000 annue.

3. L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

5. Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

Art. 130. Pensione normale diretta e trattamento di attività.

1. È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.

Art. 131. Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.

4. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.

Art. 133. Divieto di cumulo.

1. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
2. Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
 - a) riammissione in servizio di personale civile;
 - b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;
 - c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;
 - d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
 - e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;
 - f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
3. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.
4. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.

Art. 139. Pensione privilegiata.

1. La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.

Art. 169. Ammissibilità della domanda.

1. La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
2. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.

Art. 191. Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.

3. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.

Tabella n. 1
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli Ufficiali cessati dal servizio permanente

A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria	
Limite di età	% della base pensionabile
45 anni	2,80%
46 anni	2,60%
47 anni	2,40%
48 anni	2,25%
49 anni	2,15%
50 anni	2,00%
51 anni	1,90%
B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria	
Limite di età	% della base pensionabile
45 anni	7,20%
46 anni	6,00%
47 anni	5,15%
48 anni	4,50%
49 anni	4,00%
50 anni	3,60%
51 anni	3,30%
52 anni	3,00%
53 anni	2,80%
54 anni	2,60%
55 anni	2,40%
56 anni	2,25%
57 anni	2,15%
58 anni	2,00%
59 anni	1,90%

Tabella n. 2

Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo

3. Allievi Carabinieri, allievi Guardie di finanza, allievi Guardie di pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia delle carceri e allievi Guardie forestali			
Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20%	Massimo a 35 anni di servizio utile
Allievo Carabiniere, allievo Guardia di finanza, allievo Guardia pubblica sicurezza, allievo Agente di custodia delle carceri e allievo Guardia forestale	154.800	4.240	197.200

Tabella n. 3

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari

Grado	1 ^a Cat.	2 ^a Cat.	3 ^a Cat.	4 ^a Cat.	5 ^a Cat.	6 ^a Cat.	7 ^a Cat.	8 ^a Cat.
Caporal maggiore e Caporale, Sottocapo e Comune di 1 ^a classe del C.E.M.M., Primo Aviere scelto	344.000	309.600	275.200	240.800	206.400	172.000	137.600	103.200
Allievi Carabiniere, Guardia di finanza, Guardia di pubblica sicurezza, Agente di custodia delle carceri e Guardia forestale	328.700	295.800	263.000	230.100	197.200	164.400	131.500	98.600

Soldato, comune di II ^a classe del C.E.M.M., Aviere	304.900	274.400	243.900	213.400	182.900	152.500	122.000	91.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 4. Pensione, assegno o indennità.

2. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella Tabella B allegata al sopracitato D.P.R. (vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile.

4. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della Tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della Tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla Tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della Tabella A (per le tabelle citate vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834).

Art. 5. Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.

1. Dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'art. 68 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

2. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla Tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla Tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

3. L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha

diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tabella A.

Art. 8. Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1° gennaio 1979.

1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1° gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla Tabella F annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*).

2. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla Tabella F-1 annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*).

3. L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta Tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla Tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

4. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla Tabella F.

5. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 16 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 9. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979.

1. Dal 1° gennaio 1979, qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si aggiunga, in base a quanto previsto dalla Tabella F-1 annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*) un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non reversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta Tabella F-1.

2. Qualora con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla Tabella F-1.

3. Ove con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla Tabella F-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura

prevista dalla Tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di ottava, settima e sesta categoria.

4. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della Tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione di base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla Tabella F-1.

Art. 12. Assegno di incollocabilità.

1. Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (*non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti*), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E, lettera h) (*vedi Tabella di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo art. 14.

3. Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma.

Art. 13. Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1° gennaio 1979.

1. Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

- a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;
- b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

2. L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

3. Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'art. 5 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta

la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

5. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore, quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

6. Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

7. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

8. L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno alla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

10. I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

11. Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

12. Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

Art. 14. Aggravamento dell'invalidità per servizio.

1. Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

2. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.

3. Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare

urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

4. La domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che ha in carico la partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

5. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

6. In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

7. La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.

8. Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodo in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'art. 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (*riguarda le eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità*).

9. Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge.

10. Se l'indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per l'invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal quarto comma dell'art. 4 della presente legge.

Legge 11 febbraio 1980, n. 19.

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

Art. 1

1. Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella Tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*vedi ora D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834*), è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

- lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
- lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

Tabella A

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

Prima categoria

- 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
- 3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
- 4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
- 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
- 6) La perdita totale di una mano e di un piede.
- 7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- 8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
- 9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesiabile in modo assoluto e permanente.
- 10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
- 11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
- 12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
- 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
- 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
- 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
- 16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
- 17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
- 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
- 19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
- 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
- 22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

- 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
- 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
- 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
- 27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
- 28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
- 30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
- 31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 32) Esiti di laringectomia totale.
- 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
- 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).

Seconda categoria

- 1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
- 2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
- 3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
- 4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
- 5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
- 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
- 7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragolica dei due piedi.
- 8) L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
- 9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
- 10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
- 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.

- 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
- 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
- 14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere alla prima categoria.
- 15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
- 16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
- 17) La perdita della lingua.
- 18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo che per la loro entità non siano ascrivibili alla categoria superiore.
- 19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
- 20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
- 22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
- 23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria

- 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
- 2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
- 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
- 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
- 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
- 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
- 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
- 9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
- 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
- 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria

- 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
- 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
- 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
- 5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
- 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

- 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
- 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
- 10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
- 11) L'epilessia a meno che per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.
- 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
- 13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
- 14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
- 15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
- 16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
- 17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
- 18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
- 19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
- 20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria

- 1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
- 2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
- 3) La perdita totale di ambo i pollici.
- 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
- 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
- 6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- 7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
- 8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
- 9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
- 10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
- 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
- 12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

- 13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
- 14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
- 15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
- 16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
- 17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
- 18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
- 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
- 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
- 22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
- 23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria

- 1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
- 2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
- 3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
- 4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
- 5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
- 6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
- 8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
- 9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
- 10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
- 11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
- 12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
- 13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

- 14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
- 15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
- 16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
- 17) Psico-nevrosi di media entità.
- 18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
- 19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
- 20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria

- 1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
- 2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
- 3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
- 4) La perdita totale dei due indici.
- 5) La perdita totale di un pollice.
- 6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
- 7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- 8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
- 9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
- 10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
- 11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
- 12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
- 13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
- 14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
- 15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
- 16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
- 17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
- 18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
- 19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
- 20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

- 21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
- 22) Laparocele voluminoso.
- 23) Gastroduodenite cronica.
- 24) Esiti di resezione gastrica.
- 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
- 26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
- 27) Isteronevrosi di media gravità.
- 28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
- 29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
- 30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
- 31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
- 32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria

- 1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
- 2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associate a parziale perdita dentaria.
- 3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
- 4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
- 5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
- 6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
- 7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
- 8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
- 9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
- 10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
- 11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
- 12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
- 13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
- 14) Bronchite cronica.
- 15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
- 16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
- 17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

- 18) Gastrite cronica.
- 19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
- 20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
- 21) Emorroidi voluminose procidenti.
- 22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
- 23) Cistite cronica.
- 24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
- 25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
- 26) Ernie viscerali non contenibili.
- 27) Emicastrazione.
- 28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
- 29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
- 30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
- 31) Otite media purulenta cronica semplice.
- 32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
- 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
- 34) Dacriocistite purulenta cronica.
- 35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
- 36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

Tabella B

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

- 1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
- 2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
- 3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
- 4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
- 5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
- 6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
- 7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
- 8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
- 9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
- 10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

- 11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
- 12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
- 13) La distonia spastica diffusa del colon.
- 14) Ernie viscerali contenibili.
- 15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
- 16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da *ad concham* a metri uno.
- 17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
- 18) L'epifora.

Tabella E

Assegni di superinvalidità

(aggiornata dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 e legge 29 dicembre 1990, n. 422)

A)

- 1) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Le alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 (*17 maggio 1978*), affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 (*quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato. Dell'eseguita consegna di direttore dà immediato avviso al procuratore della Repubblica ed all'autorità di pubblica sicurezza*), e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annuo: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annuo: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta

e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annuale: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annuale: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annuale: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annuale: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) La perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annuale: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annuale: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) L'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annuale: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)

(Annuale: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) La perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) La perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Le alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annuale: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annuale: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) La perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) La perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) La perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) La perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Le alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) La perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) L'anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ed E

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente testo unico (riferisce al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 il quale cita che le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico), applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto.

Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione "assoluta", "totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

$$V = 10/10$$

$$V = 9/10$$

$$V = 8/10$$

$$V = 7/10$$

$$V = 6/10$$

$$V = 5/10$$

$$V = 4/10$$

$$V = 3/10$$

$$V = 2/10$$

$$V = 1/10 (5/50).$$

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio

normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1^a, 2^a, 5^a, 7^a e 8^a della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3^a, 4^a e 6^a) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere ... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7^a prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 (17 maggio 1978), non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso.

TABELLA F

(aggiornata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656 e dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422)
Aumenti all'assegno per cumulo d'infermità, di cui alla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

	da lire	a lire
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	20.708.780	23.635.780
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	15.772.034	18.001.034
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	8.675.765	9.901.765
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	6.516.245	7.436.245
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	4.938.385	5.635.385
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	4.445.151	5.073.151
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	3.949.562	4.507.562
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	3.457.198	3.945.198
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	2.964.014	3.382.014
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	2.469.194	2.817.194
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	1.975.190	2.253.190
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	1.482.008	1.691.008

TABELLA F-1
Complesso di due infermità
(aggiornata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656 e dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422)

Cat.	8	7	6	5	4	3	2
2	II+2/10	II+3/10	II+5/10	I	I+8^ctg.	I+7^ctg.	I+6^ctg.
3	II	II	II	I	I	I	
4	III	III	II	II	II		
5	IV	IV	III	III			
6	V	V	IV				
7	VI	VI					
8	VII						

D.M. 27 novembre 1982.

Approvazione del nuovo testo della concessione speciale VIII, relativa ai viaggi sulle ferrovie dello Stato dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio.

Concessione speciale VIII
Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio

1. Oggetto. La concessione è accordata per viaggi in conto particolare dei mutilati e invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive integrazioni e modificazioni (*militari delle Forze armate che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, titolari di pensioni, assegni o indennità di guerra*), dei mutilati e invalidi civili di guerra, di cui al D.L.vo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con legge 5 novembre 1952, n. 1790 (*la legge estende ai mutilati ed invalidi civili i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra*), dei mutilati e invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (*la legge estende i benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai mutilati ed invalidi per servizio*), nonché per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione.

Trasporto delle persone

2. Limiti. La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, ai mutilati e invalidi di guerra o per servizio i quali hanno diritto alla qualifica di grandi invalidi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I predetti grandi invalidi, qualora siano titolari di trattamento pensionistico con assegno di superinvalidità, hanno diritto anche alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

Ai fini della predetta concessione, gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità o di assegno compensativo sono equiparati ai grandi invalidi.

Qualora il trattamento pensionistico dei grandi invalidi ed equiparati non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per non oltre un anno. Nel caso che non venga rinnovato l'assegno di superinvalidità, la proroga delle facilitazioni è estesa a due anni;

b) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla seconda categoria;

c) limitatamente a due viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla terza e quarta categoria.

3. Prezzi. Per i viaggi di cui alla lettera a) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 5, iscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio, la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento. Tale supplemento è invece dovuto per i treni di lusso (*sono considerati treni di lusso i treni rapidi con pagamento del supplemento "speciale"*). Per i viaggi di cui alle lettere b) e c) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 3.

4. Documenti di riduzione identificazione personale. I grandi invalidi di guerra aventi titolo alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, sono provvisti di libretto di viaggio modello I (modello n. 36) a cura delle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione.

I grandi invalidi per servizio aventi titolo alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, sono provvisti di libretto di viaggio modello I-*bis* (modello n. 37) a cura delle amministrazioni dello Stato che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni.

I mutilati ed invalidi di guerra e per servizio non aventi titolo alla persona di accompagnamento, sono provvisti di libretto di viaggio modello I-*ter* (modello n. 38) rilasciato, rispettivamente, dalle direzioni provinciali del tesoro e dalle amministrazioni dello Stato che hanno provveduto alla liquidazione della pensione.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto deve essere apposto il timbro a secco della direzione provinciale del tesoro se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o dell'amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilato od invalido per servizio.

Inoltre deve essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma il documento stesso.

La semplice presentazione dei libretti modelli I, I-*bis* e I-*ter* dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice da parte del mutilato e dell'eventuale persona di accompagnamento.

I grandi invalidi, per provare la propria identità personale, devono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario il libretto di viaggio munito di fotografia. La persona di accompagnamento deve essere provvista di documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di cinque anni in cinque anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il beneficiario ne ha ancora diritto, seguita dalla firma dell'autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo dell'ufficio.

I libretti di viaggio dei titolari di pensione "a vita" non sono soggetti all'aggiornamento quinquennale, purché tale condizione risulti sui libretti stessi.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2 devono presentare, per avere i biglietti a riduzione, la tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla competente amministrazione dello Stato. Essi ogni cinque anni otterranno i documenti di viaggio modelli 39 e 40 contenenti cinque fascicoli di scontrini distinti per anno solare di validità. Tali documenti saranno rilasciati dalle direzioni provinciali del tesoro competenti

per territorio, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra e dalle amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni, se trattasi di mutilati ed invalidi per servizio.

Sui precedenti documenti deve risultare il numero distintivo della pensione (numero di iscrizione per le pensioni di guerra), che dovrà essere ripetuto su ciascuno scontrino a cura dell'ente distributore, nonché la durata del trattamento pensionistico di cui il beneficiario è titolare.

Non possono essere rilasciati più di cinque blocchetti di scontrini per volta e, prima della consegna dei nuovi documenti di viaggio, debbono essere ritirati il frontespizio di quelli esauriti e le matrici degli scontrini utilizzati.

Gli scontrini non utilizzati entro l'anno cui si riferiscono sono da considerare nulli.

Non è ammessa la sostituzione dei fascicoli di scontrini per smarrimento od altro analogo motivo.

5. Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini. Le direzioni provinciali del tesoro e le amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione della pensione provvedono rispettivamente per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio, a ritirare i libretti e i fascicoli di scontrini a quei beneficiari che, per qualsiasi ragione, cessano di averne diritto. Essi provvedono altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso dei beneficiari.

Legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(aggiornata alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 23 novembre 1998 n. 407)

Art. 1. Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale (*si ha connessione di procedimenti: a. se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b. se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c. se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri*), è corrisposta una elargizione fino a L. 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al primo comma è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale (*l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per*

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso), a condizione che:

- a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale (*vedi primo comma*);
- b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui al primo e secondo comma, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminali oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al terzo comma, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

Art. 2. Aumento della speciale elargizione.

1. La speciale elargizione di L. 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a L. 150 milioni.

Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di L. 12.000 mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4. Elargizione ai superstiti.

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta

una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di L. 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 (*riportato nel testo*).

2. L'elargizione di cui al primo comma è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (*riportato nel testo*), dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al primo comma dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

- a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
- b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
- c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6. Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici.

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7. Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.
4. Nei casi di cui al terzo comma, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti.

Art. 8. Rivalutazione dei benefici.

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9. Applicazione dei benefici di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 9-bis. Condizioni per la fruizione dei benefici.

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.

Art. 10. Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Art. 11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

Art. 12. Eventi pregressi.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.
2. Per i fatti contemplati dal primo comma dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969 (in tali casi il termine di due anni previsto dall'art. 6, primo comma, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge). I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 13. Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.
5. Per i medesimi eventi di cui al quarto comma è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15. Esenzione dai ticket sanitari.

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al primo comma.

Legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.

Allegato I

Aumenti agli assegni di superinvalidità, di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

	da lire	a lire
Lettera A	16.384.825	17.671.825
Lettera A-bis	14.746.343	15.904.343
Lettera B	13.107.860	14.136.860
Lettera C	11.469.378	12.369.378
Lettera D	9.830.888	10.602.888
Lettera E	8.192.413	8.835.413
Lettera F	6.553.930	7.067.930
Lettera G	4.915.448	5.301.448
Lettera H	3.276.965	3.533.965

D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503.

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni (*riguarda miglioramenti economici al personale statale*

in attività ed in quiescenza), sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al primo comma relativo al corrispondente anno.

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dall'indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dall'indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (*riguarda la perequazione automatica delle pensioni ordinarie, normali e privilegiate, nonché degli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato*), che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al secondo comma relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del terzo comma.

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali nè danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120 (*cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni*), in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui al primo, terzo e quarto comma, non sono cumulabili con redditi da

lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal primo comma ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e quarto comma.

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al sesto comma sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Art. 11. Perequazione automatica delle pensioni.

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui.

Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 15. Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.

3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i*

comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

Art. 17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Art. 1. Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 1996). Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Art. 2. Armonizzazione.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (*almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione*). Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (*le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico*), come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal primo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

Tabella A
Coefficienti di trasformazione.

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%

Tabella F
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario.

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

D.L. 30 aprile 1997, n. 165.

Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3. Ausiliaria.

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 97 e 99, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la Legge delega il Governo ad aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria)*, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

5. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata L. 335/1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'art. 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive

modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento (5/a).

7. Per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal settimo comma in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

Art. 6. Accesso alla pensione di anzianità.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata L. 335/1995 (*superate dalle disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449*), ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto (*riportata nel testo*).

Art. 7. Norme transitorie.

6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Art. 8. Comitati di vigilanza delle gestioni.

7. Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni è ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai primo, secondo e terzo comma (*comprende anche le forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria*) trova applicazione esclusivamente l'art. 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 (*riguarda la perequazione automatica delle pensioni*), con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al settimo comma, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge (*riportata nel testo*) per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*riguarda misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione*). Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (*riportata nel testo*), trovano applicazione nei confronti:

- a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del decimo comma;
- b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
- c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando conformemente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata L. 335/1995 (*requisiti di altre categorie*) conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscrittori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui al sesto e settimo, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al settimo comma, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al sesto comma entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dal sesto e settimo comma entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed al sesto e settimo comma trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*riguarda i dipendenti da imprese*).

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Art. 2. Amministrazioni competenti.

1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407 (*vedi L. 302/1990, aggiornata alle modifiche apportate dalle citate leggi*), in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

lettere b e c (omissis)

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

Art. 3. Avvio del procedimento.

1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.

2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.

3. La domanda deve essere presentata:

a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;

lettera b (omissis)

Art. 4. Documenti ed atti richiesti.

1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:

a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;

b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;

c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministrazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, nonché i benefici di cui agli artt. 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni (*riguarda l'autenticazione delle sottoscrizioni*).

Art. 5. Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare.

1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli artt. 172 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni (*vedi ora art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461*), esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al primo comma è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

Art. 6. Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.

3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al secondo comma.

4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 12. Sospensione dei termini.

1. Il termine previsto per la definizione del procedimento è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine è sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.

2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.

Art. 13. Individuazione dei destinatari dei benefici.

1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima (*a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, primo comma, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata*).
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'art. 3, secondo comma, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407 (*vedi ora art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302*), compete agli originari destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata e per quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70 (*benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca"*), ancora in vita alla data di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si provvede secondo l'ordine dell'art. 6, primo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (*ordine di corresponsione della speciale elargizione ai superstiti, riportato nel testo*), qualora i predetti soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 14. Pagamento degli assegni vitalizi.

1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 15. Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 2, terzo comma, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (*ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono attribuite due annualità di tale trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico*), in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'art. 1, primo comma, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'art. 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di reversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.

Art. 16. Esenzione IRPEF del trattamento speciale di reversibilità e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma dell'art. 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di reversibilità.
2. L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (*il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo*), semprechè tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento.

3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.

4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli interessati.

Art. 17. Rivalutazione degli assegni vitalizi.

1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:

- a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
- b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall'art. 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 18. Applicazione dei benefici di guerra.

1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza.

2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 19. Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata o comune.

1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.

2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al primo comma, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidità.

3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.

4. Copia dell'atto deliberativo è, comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al prefetto competente.

Art. 20. Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni.

1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento medesimo, se successiva.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per effetto delle ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalità previste dall'art. 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 21. Contributi alle spese funerarie.

1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (*Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*), da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila; lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.

Legge 22 dicembre 1999 n. 512.

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Art. 1. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato: (*omissis*).

Art. 3. Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:
 - a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
 - c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

Art. 4. Accesso al Fondo.

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

- a) del delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale (*associazione di tipo mafioso*);
- b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-*bis* (*forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*);
- c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al primo comma, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dal primo e secondo comma, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, secondo comma, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, secondo comma, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 5. Domanda per l'accesso al Fondo.

1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.
4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6. Gestione delle domande per l'accesso al Fondo.

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:
 - a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
 - b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, secondo comma, lettera a), del codice di procedura penale;
 - c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Art. 5. Giudice unico delle pensioni.

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla

sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420 (*udienza di discussione della causa*), 421 (*poteri istruttori del giudice*), 429 (*pronuncia della sentenza*), 430 (*deposito della sentenza*) e 431 (*esecutorietà della sentenza*) del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

Art. 8. Giurisdizione esclusiva.

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisoria, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-*bis* (*ordinanza per il pagamento di somme non contestate*) e 186-*ter* (*istanza di ingiunzione*) del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al secondo comma, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.

4. Il procedimento di cui al primo e secondo comma si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

Art. 9. Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*vedi settimo comma*), introdotto dal primo comma del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nel primo e secondo comma, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

Art. 10. Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

1. (*Veggasi ultimo comma dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*)

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'art. 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (*quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite*), la disposizione di cui al primo comma si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'art. 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con R.D.1038/1933.

Art. 11. Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale.

(*Veggasi quarto comma dell'art. 35 della legge 6. dicembre 1971, n. 1034*)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

D.L.vo 19 marzo 2001, n. 69.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 36. Limiti di età per il collocamento in congedo.

1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella 1, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata all'art. 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto (*riportata nel testo*).

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 2. Iniziativa a domanda.

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli artt. 7, secondo comma, e 8, secondo comma; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'art. 14, quarto comma, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al settimo comma, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (vedi D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834).

Art. 5. Istruttoria.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui al terzo e quarto comma, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al secondo comma, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al secondo comma e salvo quanto previsto dall'art. 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte all'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al terzo comma, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

Art. 6. Commissione.

1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono

all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al secondo comma, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'art. 8, primo comma, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del secondo comma dello stesso art. 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 7. Incombenze dell'Amministrazione.

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 5, quinto comma.

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 2.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al primo comma, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica.

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'art. 6, primo comma, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'art. 7, primo comma.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 5, quinto comma.

3. L'effettuazione della visita di cui al primo comma è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'art. 6, primo comma. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al terzo comma non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'art. 2.

Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico.

1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'art. 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'art. 6, primo comma, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'art. 2-bis, secondo comma, del D.L.vo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del D.L.vo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'art. 6, primo comma.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 6, primo comma; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'art. 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.

Art. 14. Termini e competenza.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima dell'espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedurali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al terzo comma, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Art. 44. Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al primo comma, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al primo comma a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al primo comma, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al primo comma, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al primo comma titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al secondo comma. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui al secondo e terzo comma sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con

rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al secondo comma. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del secondo comma, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del secondo comma e all'ultimo periodo del terzo comma, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

5. Dalla data del 1° aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del terzo comma.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (*Gestione separata presso l'Inps*), che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al quarto comma, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.